



Prot. n. 16382 /2.6

Firenze, 31 Ottobre 2019

Oggetto: **Proposta di legge n. 407**

- Al Presidente del Consiglio regionale

- e p.c.
- Ai Consiglieri regionali
 - Al Segretario generale del Consiglio regionale
 - Al Direttore di Area Assistenza istituzionale
 - Alla Commissione di Controllo
 - Al Consiglio delle Autonomie Locali
 - Alla Commissione Pari Opportunità
 - Alla Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali

Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021.

In sede referente		Seduta del 29 Ottobre 2019			
Favorevole		A maggioranza			
Consiglieri	Deleghe	Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto
Bugliani Giacomo (PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Baldi Massimo (PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Capirossi Fiammetta (PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marras Leonardo (PD)	Marco Niccolai	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pieroni Andrea (PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Simone Tartaro (PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bianchi Gabriele (M5S)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Maurizio Marchetti (FI)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Roberto Biasci (LN)	Jacopo Alberti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Casucci Marco (LN)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Relatore (se diverso dal presidente della commissione):

Pareti esaminati	favorevole	contrario	condizionato	non espresso	non richiesto
obbligatorio Commissione Controllo (art. 65)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Consiglio Autonomie Locali (art. 68)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Commissione Pari Opportunità (art. 71)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Conf. Perm. Autonomie Sociali (art. 75)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
secondario II Comm. allegato - (art. 44)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
secondario III Comm. allegato - (art. 44)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
secondario IV Comm. allegato - (art. 44)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Istruttoria					
Scheda di legittimità	Con rilievi	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza rilievi	<input type="checkbox"/>	
Scheda fattibilità	Con rilievi	<input type="checkbox"/>	Senza rilievi	<input checked="" type="checkbox"/>	
Attestazione copertura finanziaria	Acquisita	<input checked="" type="checkbox"/>	Non richiesta	<input type="checkbox"/>	
approvato con	Modifiche al titolo	<input type="checkbox"/>	Modifiche al testo	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Drafting	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Sostanziali	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Proposta di risoluzione collegata	<input type="checkbox"/>	

Note : Si allega il testo licenziato dalla Commissione

La Responsabile P.O.
Richarda Casjini



La Dirigente
Maria Cecilia Tosetto



e mail: 1comm@consiglio.regione.toscana
PEC: consiglioregionale@postacert.toscana.it
www.consiglio.regione.toscana.it

Settore Assistenza generale alle Commissioni consiliari
Via Cavour, 2 - 50129 Firenze
tel. 055 238 7534 - 7223 - fax 055 2387455

Proposta di legge n. 407

Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021

SOMMARIO

PREAMBOLO

- CAPO I - Disposizioni in materia di entrate**
- Art. 1 - Disposizioni in materia di imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio idrico per gli anni fino al 2015**
- Art. 2 - Disposizioni sul pagamento dei canoni delle concessioni di beni del demanio idrico e della correlata imposta**
- Art. 3 - Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 77/2016**
- Art. 4 - Disposizione finanziaria**
- CAPO II - Disposizioni finanziarie**
- Art. 5 - Disposizioni per la redazione dei bilanci. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 65/2010**
- Art. 6 - Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 90 della l.r. 68/2011**
- Art. 7 - Gestione diretta delle aree demaniali portuali da parte dell'Autorità portuale regionale. Modifiche agli articoli 3, 6, 9, 13, 17 e 19 della l.r. 23/2012**
- Art. 8 - Interventi sul porto di Piombino. Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 82/2015**
- Art. 9 - Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e di San Giuliano. Abrogazione dell'articolo 26 quaterdecies della l.r. 82/2015**
- Art. 10 - Aree demaniali portuali. Abrogazione dell'articolo 26 della l.r. 40/2017**
- Art. 11 - Disposizioni per la continuità territoriale dell'isola d'Elba. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 77/2017**
- Art. 12 - Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 77/2017**
- Art. 13 - Rimborso del fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo concesso a favore della Fondazione orchestra regionale Toscana. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 37/2018**

- Art. 14 - Trasferimento alla Provincia di Massa Carrara. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 68/2018
- Art. 15 - Dissalatore dell'Elba. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 73/2018
- Art. 16 - Contributi per la determinazione del battente. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 73/2018
- Art. 17 - Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 73/2018
- Art. 18 - Contributo straordinario per l'avvio delle attività propedeutiche e per la realizzazione dei primi interventi per il collegamento ferroviario tra il porto di Livorno e l'interporto A. Vespucci. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 73/2018
- Art. 19 - Contributo straordinario al Comune di Viareggio in materia di viabilità. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 73/2018
- Art. 20 - Contributo straordinario per l'adeguamento e la ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 73/2018
- Art. 21 - Garanzia Toscana. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 73/2018
- Art. 22 - Contributi straordinari al Comune di Volterra per l'avvio di studi ed interventi finalizzati al recupero e ripristino dell'anfiteatro romano. Abrogazione dell'articolo 27 della l.r. 73/2018
- Art. 23 - Intervento finanziario straordinario a favore delle attività economiche e produttive aventi sede operativa con accesso diretto sulla viabilità E45. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 13/2019
- Art. 24 - Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 13/2019
- Art. 25 - Incentivi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 19/2019
- Art. 26 - Anticipazione di liquidità per pagamento dei debiti del servizio sanitario regionale. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 19/2019
- Art. 27 - Procedimenti regionali di trasferimento relativi alle funzioni di polizia comunale e provinciale. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 19/2019
- Art. 28 - Misure economiche a sostegno della popolazione e delle attività economiche e produttive colpite dagli eventi del 27 e 28 luglio 2019
- Art. 29 - Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e di San Giuliano Terme
- Art. 30 - Aree demaniali del porto di Viareggio destinate a finalità turistico ricreative
- Art. 31 - Contributi per agevolazioni pedaggi traffico pesante su autostrade A11-A12
- Art. 32 - Collegamento ferroviario Collesalveti-Vada e by pass di Pisa
- Art. 33 - Contributi straordinari alla Provincia di Pisa per il collegamento della SGC FI-PI-LI con l'A11
- Art. 34 - Interventi sulla viabilità connessa alla SS 2 Cassia

- Art. 35 - Contributo straordinario al Comune di Quarrata per interventi sulla viabilità locale
- Art. 36 - Contributo straordinario alla Provincia di Pistoia per le preliminari analisi di tracciato ed il progetto preliminare di fattibilità tecnico ed economico della variante alla SP 12 delle Cartiere in località Collodi nel Comune di Pescia.
- Art. 37 - Contributo straordinario per la viabilità di collegamento fra la SR 70 e Vallombrosa.
- Art. 38 - Contributo straordinario al Comune di Massarosa
- Art. 39 - Sottoscrizione delle azioni offerte da Fidi Toscana S.p.A. ai sensi dell'articolo 2437 quater del Codice civile in conseguenza della cessazione del rapporto sociale da parte di altri soci
- Art. 40 - Contributo straordinario al Comune di Pontassieve per l'edificazione di un immobile destinato a ospitare infrastrutture ed attività di ricerca e sviluppo nel settore delle energie rinnovabili e dei biocarburanti
- Art. 41 - Intervento in favore della società Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A
- Art. 42 - Contributo straordinario alla Scuola universitaria superiore Sant'Anna di Pisa per la realizzazione di un polo per il trasferimento tecnologico
- Art. 43 - Acquisizione al patrimonio regionale della collezione "Oro di autore"
- Art. 44 - Contributo straordinario per il recupero e restauro della chiesa parrocchiale di Creti situata nel Comune di Cortona
- Art. 45 - Contributo straordinario al Comune San Giuliano Terme
- Art. 46 - Contributo straordinario all'associazione culturale teatro Puccini di Firenze
- Art. 47 - Contributo alla Fondazione festival pucciniano
- Art. 48 - Contributo in favore della Fondazione carnevale di Viareggio
- Art. 49 - Contributo straordinario alla società Grossetofiere S.p.A
- Art. 50 - Contributo straordinario al Comune di Aulla per la realizzazione della palestra scolastica a servizio della scuola secondaria di primo grado "Dante Alighieri"
- Art. 51 - Contributo straordinario al Comune di Montignoso per la realizzazione del nuovo plesso scolastico in località Cinquale
- Art. 52 - Contributo straordinario al Comune di Coreglia Antelminelli per la costruzione di palestra scolastica
- Art. 53 - Contributo straordinario al Comune di Montevarchi
- CAPO III - Acquisizione al patrimonio regionale del patrimonio fotografico della società F.lli Alinari I.D.E.A. S.p.A.
- Art. 54 - Oggetto
- Art. 55 - Modalità operative

- Art. 56 - Sedi**
Art. 57 - Piano strategico di sviluppo culturale
Art. 58 - Forme di gestione
Art. 59 - Regime transitorio
CAPO IV - Disposizioni finali
Art. 60 - Copertura finanziaria
Art. 61 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);

Vista la legge regionale 1 agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);

Vista la legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020)

Vista la legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);

Vista la legge regionale 1 marzo 2019, n. 13 (Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche alla chiusura della viabilità E45 in corrispondenza del viadotto "Puleto" nonché alla chiusura della viabilità della SS64 "Porrettana");

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021);

Considerato quanto segue:

1. È opportuno che i soggetti titolari di concessioni possano regolarizzare in forma agevolata l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, non corrisposta ed in corso di accertamento con riferimento agli anni d'imposta fino al 2015, mediante il pagamento, per ciascun anno di riferimento, entro il 31 marzo 2020, di una somma pari al venti per cento del canone già determinato per l'utilizzo delle aree del demanio idrico, con esclusione dell'applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti per ritardato od omesso pagamento;
2. È opportuno, al fine di ridurre un potenziale contenzioso dall'esito incerto, ma dal sicuro costo, disporre che pagamenti relativi ai canoni ed alle correlate imposte regionali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016), nonché gli indennizzi di cui all'articolo 1, commi 8, 9 e 10, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) effettuati per gli anni dal 2016 al 2018 entro la data di entrata in vigore della presente legge, si considerino regolarmente eseguiti;
3. È necessario modificare una prescrizione della l.r. 65/2010 ormai superata alla luce dei cambiamenti intervenuti nella legislazione nazionale in materia di contabilità pubblica, e definire le modalità di presentazione delle variazioni di budget degli enti dipendenti, mediante una delibera di Giunta regionale che faccia riferimento agli indirizzi agli stessi enti definiti annualmente nel DEFR o nella Nota di aggiornamento al DEFR;
4. Appare utile sostenere il processo di sviluppo delle unioni di comuni, rimuovendo i limiti di accesso ai contributi stabiliti dall'articolo 90 della l.r. 68/2011 per le unioni costituite da soli comuni con più di 10.000 abitanti, compresi i casi di superamento dei 10.000 abitanti per effetto di fusione, e uniformando in tal modo la disciplina;
5. Alla luce della nuova configurazione di un possibile intervento regionale nella gestione delle aree demaniali del porto di Viareggio **destinate a finalità turistico ricreative**, è necessario eliminare i riferimenti normativi che, nella l.r. 23/2012, prevedevano un coinvolgimento dell'Autorità portuale regionale;

6. Al fine di liberare risorse sull'annualità 2019 non spendibili e poterle utilizzare su altre politiche, è opportuno procedere a rimodulazioni o definanziamenti, totali o parziali, di alcune misure relative alle politiche regionali in materia di viabilità, prevedendo il ripristino delle risorse su successive annualità col prossimo bilancio di previsione, in modo da assicurare la continuità degli interventi;
7. **Al fine di concorrere al superamento delle difficoltà finanziarie della Fondazione Orchestra Regionale Toscana, relative alle effettive disponibilità dei flussi delle risorse pubbliche erogate, è opportuno procrastinare la richiesta di restituzione dell'anticipazione di euro 300.000,00 per l'annualità 2019 alla successiva annualità 2020;**
8. La l.r. 73/2018 ha disciplinato il cofinanziamento della Regione, per un importo di euro 2.500.000,00, alla realizzazione di un dissalatore, opera di interesse strategico regionale, che trova riscontro nell'ambito degli strumenti di programmazione statali e regionali. L'intervento può essere realizzato per il primo stralcio del primo lotto con la combinazione di fondi statali, regionali e da tariffa, quindi al netto della contribuzione degli enti locali del territorio di riferimento, per cui è opportuno modificare la disposizione prevedendo per questi ultimi la possibilità di un'adesione in un momento successivo;
9. Con l'articolo 21 della l.r. 73/2018 la Regione Toscana è intervenuta per agevolare gli enti locali nella destinazione per uso sociale dei beni confiscati allo scopo di prevenire situazioni di degrado e inutilizzo dei beni, stanziando nel bilancio 2019 un fondo di 200.000,00 euro da destinarsi per le erogazioni di contributi straordinari agli enti locali interessati. È opportuno prevedere la possibilità di destinare eventuali economie sullo stanziamento di cui sopra al finanziamento di interventi di adeguamento e ristrutturazione di beni confiscati, alla criminalità organizzata che siano realizzati dall'Azienda **Agricola Suvignano s.r.l.**, confiscata alla mafia ed assegnata ad Ente Terre Regionali **Toscane**;
10. È opportuna una modifica alla l.r. 13/2019, volta ad assicurare un sostegno finanziario in favore delle attività economiche e produttive di cui **agli articoli 1 e 1 bis**, danneggiate dalla chiusura della viabilità E45, in corrispondenza del viadotto "Il Puleto" nonché dalla chiusura della viabilità della SS64 (Porrettana), che disponga il **differimento** al 30 settembre 2019 del termine per la determinazione del contributo sulla base del decremento del fatturato subito, allineando quest'ultimo a quello di cui all'articolo 1 bis, comma 2, della stessa legge riguardante la chiusura della SS64 nel tratto ricadente nei Comuni di Sambuca Pistoiese e Pistoia;
11. Con deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2019, n. 965 è stato approvato lo schema di **"Protocollo di intesa tra Regione Toscana e Comune di Viareggio per l'individuazione di priorità di rilancio e sviluppo del territorio della città di Viareggio"** e la Regione Toscana si è impegnata ad attivare un percorso di collaborazione istituzionale con il Comune di Viareggio, anche in relazione ad una eventuale partecipazione societaria, ai sensi della l.r. 20/2008 e nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs 175/2016, che persegue l'interesse pubblico nell'esercizio di una pubblica funzione di gestione dei porti, ivi compresi gli interventi di dragaggio;

12. Per alleggerire il traffico da possibili ulteriori congestionamenti causati dall'incolonnamento di mezzi pesanti, la Regione Toscana ha individuato le autostrade A11 e A12 quale percorso alternativo per permettere una auspicabile volontaria deviazione dei mezzi pesanti che usualmente percorrono la **FI-PI-LI** e come la più idonea a sopperire alle esigenze di mobilità di tali mezzi;
13. È opportuno estendere le agevolazioni già riconosciute in via sperimentale nei confronti dei mezzi pesanti che percorrono l'intera tratta dell'A11 compresa tra i vari caselli di entrata dell'area fiorentina fino al casello di uscita di Pisa nord, e la tratta dell'A12 da Pisa nord a Livorno, consistenti nella riduzione del pedaggio previsto sulla citata tratta autostradale;
14. In relazione all'avvio da parte di Rete ferroviaria italiana (**RFI**) S.p.A., come previsto dall'articolo 4 dell'accordo stipulato il 23 maggio 2019 da Regione Toscana, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, RFI, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e Interporto Toscano Amerigo Vespucci s.p.a., della fase di studio di fattibilità per la realizzazione della linea Collesalveti-Vada, e la linea Pisa-Firenze tramite by pass di Pisa, si ritiene opportuno destinare uno stanziamento di bilancio al finanziamento della progettazione di tale opera;
15. È opportuno prevedere che la Provincia di Siena possa utilizzare fino a un massimo di 2.500.000,00 di euro, già trasferite ed in cassa alla Provincia di Siena non spese in relazione a precedenti accordi, per interventi sulle proprie strade provinciali;
16. A seguito del completamento della strada tangenziale che collega Quarrata al casello autostradale di Prato ovest, è cresciuto considerevolmente l'afflusso di veicoli pesanti che giungono su via Firenze e che, per raggiungere la zone produttive, si immettono nella viabilità del centro di Quarrata. È opportuno pertanto realizzare un nuovo tratto stradale che collega via Firenze con via Piero della Francesca;
17. Nell'ambito della realizzazione del Parco tematico policentrico "Collodi-Pinocchio" di cui all'accordo di programma del 7 maggio 2001, era stato stabilito che fossero realizzate le relative infrastrutture fra le quali proprio la variante alla SP 12 delle Cartiere. In considerazione del crescente traffico che interessa la suddetta strada è necessario procedere rapidamente a definire un nuovo studio di fattibilità della variante;
18. È opportuna la compartecipazione della Regione a un intervento dal costo complessivo di circa 300.000,00 per garantire la percorribilità della strada di collegamento tra la SR 70 e la riserva naturale nazionale di Vallombrosa;
19. **E' opportuno concedere un contributo straordinario al Comune di Massarosa per lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale finalizzati allo svolgimento in condizioni di sicurezza del Campionato italiano di ciclismo under 23, edizione 2019;**
20. In data 10 giugno 2019 è stata avviata da Fidi Toscana S.p.A., società controllata da Regione Toscana, la procedura ex articolo 2437 quater del Codice civile, con pubblicazione presso il registro delle imprese dell'offerta in opzione ai soci delle azioni di pertinenza dei soci, in particolare comuni, unioni di comuni e province, che hanno comunicato formalmente la loro intenzione di cessare il rapporto sociale;

21. Preso atto che alla scadenza stabilita per legge i soci non hanno esercitato il proprio diritto di opzione, si rende necessario un intervento normativo da parte del socio Regione per stabilire le condizioni al verificarsi delle quali potrà procedere all'acquisizione delle azioni inopiate nell'ambito della successiva fase di offerta a terzi di cui all'articolo 2437 quater, comma 4, del Codice civile. L'eventuale acquisto comporta l'incremento della partecipazione societaria della Regione Toscana in una società di cui detiene la maggioranza del capitale, fattispecie per cui si applica l'articolo 11, comma 1, della l.r. 20/2008, previa approvazione da parte della Giunta regionale di un piano industriale di risanamento;
22. È opportuno concedere un contributo straordinario al Comune di Pontassieve a titolo di cofinanziamento per l'edificazione dell'immobile di proprietà del comune stesso che dovrà ospitare la nuova sede del centro di ricerca del Consorzio RE-CORD, ente misto pubblico-privato no profit di ricerca e sviluppo ed applicazione di fonti di energia rinnovabile e biocarburanti, in un contesto di economia circolare ed abbattimento delle emissioni climalternanti;
- 23. A fronte di una situazione di tensione finanziaria della società Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A, partecipata dalla Regione Toscana, la quale necessita di apporto di liquidità da parte dei soci, è opportuno un intervento da parte del socio Regione commisurato alla quota di partecipazione;**
24. È opportuno, alla luce del ruolo assunto dalla Regione in materia di ricerca e sviluppo, erogare un finanziamento straordinario per la realizzazione di un centro di trasferimento tecnologico alla Scuola **universitaria** superiore Sant'Anna di Pisa, istituto pubblico di istruzione universitaria che oltre ad essere polo di riconosciuta eccellenza "ha lo scopo di promuovere, a livello nazionale ed internazionale, lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica", finalizzato a creare le condizioni e ad assicurare servizi di supporto per la nascita di start up innovative, sedi e occasioni di ricerca a fini produttivi o anche solo brevettuali;
25. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali e nel perseguimento delle finalità istituzionali relative allo sviluppo della cultura ed alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, riconosce alla Collezione "Oro di Autore"; attualmente di proprietà di Arezzo fiere e congressi s.r.l., un eccezionale valore artistico essendo composta da pezzi unici realizzati in oro da importanti stilisti e già utilizzata per promuovere anche all'estero l'eccellenza delle lavorazioni orafe aretine, e a tal fine acquisisce la proprietà della Collezione al patrimonio regionale per trasformare l'attuale Casa dell'oro da centro espositivo a museo;
26. È opportuno concedere un contributo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull'anno 2019, per gli interventi ultimativi di recupero e restauro della Chiesa parrocchiale di Creti intitolata ai Santi Ippolito e Biagio situata nel Comune di Cortona;
27. È opportuno concedere un contributo straordinario a favore del Comune di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa finalizzato all'acquisto della Rocca di Ripafratta per il suo recupero e valorizzazione;

28. È opportuno concedere un contributo straordinario a favore dell'Associazione culturale Teatro Puccini di Firenze per i lavori di adeguamento strutturale e impiantistico del teatro;
- 29. È necessario un intervento finanziario della Regione in favore della Fondazione festival pucciniano a parziale copertura della spesa per la costruzione del teatro all'aperto di Torre del Lago Puccini;**
- 30. È necessario un intervento finanziario straordinario della Regione nei confronti della Fondazione carnevale di Viareggio a titolo di sostegno alle spese di organizzazione dell'edizione 2019 di detto carnevale;**
31. Per l'ultimazione del masterplan per la delocalizzazione degli edifici situati in zona a rischio idraulico nel Comune di Aulla, **progettato** a seguito dell'evento alluvionale del 25 ottobre 2011, è necessario realizzare la palestra per la scuola secondaria di primo grado "Dante Alighieri", al fine completare il plesso scolastico con gli impianti e i servizi, previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia scolastica;
32. In considerazione dell'impossibilità di utilizzare le risorse accantonate nel bilancio comunale annualità 2018, destinate al pagamento del saldo all'impresa esecutrice dei lavori, per la realizzazione del nuovo plesso scolastico in località Cinquale, intervenuta a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) si ritiene opportuno assegnare al Comune di Montignoso un finanziamento straordinario per il pagamento del saldo di cui sopra;
33. È opportuno sostenere parte dei costi a carico del Comune di Coreglia Antelminelli per la realizzazione della palestra a servizio della scuola primaria e secondaria in località Ghivizzano, al fine di garantire al plesso scolastico gli impianti e servizi previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia scolastica;
34. A seguito della chiusura dell'edificio che ospitava la scuola primaria "F. Mochi", del Comune di Montevarchi, disposta con ordinanza sindacale 18 maggio 2018, n. 170 per criticità strutturali, gli alunni sono ospitati in una struttura privata concessa in comodato gratuito. Al fine di accelerare la realizzazione del nuovo edificio scolastico si ritiene opportuno assegnare al Comune di Montevarchi un finanziamento straordinario per la realizzazione del nuovo edificio scolastico in località Levanella;
35. La Regione Toscana riconosce all'intero complesso del patrimonio fotografico della Società F.lli Alinari I.D.E.A. S.p.A un carattere di unicità, per rarità e pregio, nell'ambito della cultura e della storia del nostro Paese, nonché un eccezionale valore di testimonianza storica di un'attività produttiva oltre che culturale, radicata in Toscana e unica nel panorama nazionale ed internazionale della fotografia;

36. L'archivio Alinari e la Stamperia d'arte sono stati dichiarati beni di interesse storico particolarmente importante da parte della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana, con il provvedimento 10 dicembre 2018, n. 17 relativo all'archivio Alinari, e il provvedimento 12 luglio 2019, n. 11 relativo alla Stamperia d'arte: la Regione intende garantire in modo unitario la custodia e la corretta conservazione del patrimonio documentario e strumentale di proprietà della Società F.lli Alinari I.D.E.A. S.p.A, al fine di assicurare il mantenimento e l'integrità del vincolo archivistico fra la parti del patrimonio, nonché le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica anche mediante l'attività di riproduzione e circolazione delle immagini digitali;
37. L'efficacia delle misure di cui agli articoli 11, 18, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42 è subordinata all'osservanza delle normative europee sugli aiuti di Stato;
38. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

CAPO I

Disposizioni in materia di entrate

Art. 1

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio idrico per gli anni fino al 2015

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 marzo 2020 si procede alla regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, non corrisposte o in corso di accertamento con riferimento agli anni d'imposta fino al 2015, mediante il pagamento, per ciascun anno di riferimento, di una somma pari al 20 per cento del canone già determinato per l'utilizzo delle aree del demanio idrico, con esclusione dell'applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti per ritardato od omesso pagamento.
2. La regolarizzazione agevolata di cui al comma 1 si perfeziona con il versamento dell'importo dovuto in un'unica soluzione non rateizzabile e costituisce definitiva accettazione dell'imposta dovuta.
3. Ai fini della regolarizzazione sono fatti salvi i versamenti in forma agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato effettuati ai sensi della legge regionale 1 ottobre 2018, n. 53 (Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla l.r. 57/2017, alla l.r. 77/2016 ed alla l.r. 69/2011) fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I pagamenti effettuati a titolo di imposta, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016) a seguito di avviso di accertamento, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati come eseguiti a titolo di regolarizzazione agevolata, senza possibilità di rimborso di eventuali eccedenze.
5. Per i pagamenti effettuati a titolo di imposta in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 81/2015, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposto il rimborso della differenza tra l'ammontare dell'imposta in via ordinaria e la somma agevolata di cui all'articolo 1, comma 5, della l.r. 81/2015, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della medesima l.r. 81/2015.
6. Il rimborso di cui al comma 5 è effettuato direttamente dalla competente struttura della Giunta regionale a favore del concessionario, previa verifica del pagamento dell'imposta in via ordinaria, anche attraverso la compensazione rispetto all'imposta dovuta.
7. I soggetti che non si avvalgono delle modalità di definizione agevolata di cui al comma 1 o che, avvalendosi, omettano il pagamento entro il termine previsto degli importi a tale titolo dovuti, sono tenuti a corrispondere l'intero ammontare dell'imposta determinata in via ordinaria oltre alle sanzioni e agli interessi dovuti per legge.

Art. 2

Disposizioni sul pagamento dei canoni delle concessioni di beni del demanio idrico e della correlata imposta

1. Ai pagamenti dei canoni delle concessioni di beni del demanio idrico e delle relative aree, delle concessioni di derivazione di acque pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n) e all'articolo 10, comma 1, lettera d) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) e delle correlate imposte regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), ove dovute, nonché degli indennizzi di cui all'articolo 1, comma 8, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) effettuati entro la data di entrata in vigore della presente legge per gli anni dal 2016 al 2018, non si applica l'articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016).

Art. 3

Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 77/2016

1. **Ai commi 9 e 10 dell'articolo 1, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico)** le parole: "entro il 31 dicembre 2018," sono sostituite dalle seguenti: "entro la data di rilascio delle concessioni di cui al comma 4".
2. **Al comma 13 dell'articolo 1, della l.r. 77/2016** dopo le parole: "e 2018" sono inserite le seguenti: "e contestualmente al versamento degli indennizzi di cui ai commi 9 e 10".

Art. 4

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri di cui **al comma 5, dell'articolo 1**, stimati in euro 5.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si fa fronte con le risorse di cui alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 04 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

CAPO II

Disposizioni finanziarie

Art. 5

Disposizioni per la redazione dei bilanci.

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 65/2010

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) è sostituito dal seguente:
"4. Le modalità di variazione al bilancio preventivo sono disciplinate con delibera di Giunta regionale, sulla base degli indirizzi agli enti dipendenti contenuti nel Documento di economia e finanza regionale (DEF) e nella nota di aggiornamento di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008)."

Art. 6

Contributi alle unioni di comuni.

Modifiche all'articolo 90 della l.r. 68/2011

1. Il comma 10 dell'articolo 90 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) è abrogato.

Art. 7

Gestione diretta delle aree demaniali portuali da parte dell'Autorità portuale regionale.
Modifiche agli articoli 3, 6, 9, 13, 17 e 19 della l.r. 23/2012

1. **La lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005) è abrogata.**
2. **Il comma 1 ter dell'articolo 3 della l.r. 23/2012 è abrogato.**
3. **Il comma 1 quater dell'articolo 3 della l.r. 23/2012 è abrogato.**
4. **Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 23/2012, le parole: “e per l'utilizzazione dei servizi prestati nell'ambito della gestione diretta delle aree demaniali” sono soppresse.**
5. **La lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 23/2012 è abrogata.**
6. **La lettera d bis) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 23/2012 è abrogata.**
7. **Alla lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 23/2012, le parole: “per la gestione diretta delle aree demaniali portuali, per la determinazione delle relative tariffe, nonché” sono soppresse.**
8. **Alla lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 23/2012, le parole: “dalla gestione diretta delle aree demaniali portuali e” sono soppresse.**
9. **Il comma 3 bis dell'articolo 19 della l.r. 23/2012 è abrogato.**

Art. 8

Interventi sul porto di Piombino.
Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 82/2015

1. L'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) è sostituito dal seguente:

“Art. 19

Interventi sul porto di Piombino

1. La Regione Toscana concorre finanziariamente, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, alla realizzazione degli interventi in attuazione del piano regolatore portuale del porto di Piombino attraverso l'erogazione all'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale di contributi per un importo massimo di euro 4.895.000,00 per l'anno 2020, previa stipula di specifico accordo di programma.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 4.895.0000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020."

Art. 9

Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e di San Giuliano.

Abrogazione dell'articolo 26 quaterdecies della l.r. 82/2015

1. L'articolo 26 quaterdecies della l.r. 82/2015 è abrogato.

Art. 10

Aree demaniali portuali.

Abrogazione dell'articolo 26 della l.r. 40/2017

1. L'articolo 26 della legge regionale 1 agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017) è abrogato.

Art. 11

Disposizioni per la continuità territoriale dell'isola d'Elba.

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 77/2017

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018) è sostituito dal seguente:
 - "2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 04 "Altre modalità di trasporto", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021 secondo la seguente articolazione per anno:
 - a) euro 350.000,00 per l'anno 2020;
 - b) euro 350.000,00 per l'anno 2021."
2. Al comma 2 bis dell'articolo 11 della l.r. 77/2017 la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2022".

Art. 12

Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina.

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 77/2017

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 77/2017 è sostituita dalla seguente:

- “b) per l’importo massimo di euro 3.500.000,00, di cui euro 330.000,00 per l’anno 2019 ed euro 3.170.000,00 per l’anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020.”

Art. 13

Rimborso del fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo concesso a favore della Fondazione orchestra regionale Toscana.

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 37/2018

1. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020) è sostituito dal seguente :

“1. La Fondazione orchestra regionale Toscana è autorizzata alla restituzione dell’anticipazione della somma complessiva di euro 1.656.000,00, percepita nell’anno 2015 ai sensi dell’articolo 41, comma 4, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), secondo un piano di rateizzazione a proiezione triennale articolato in ratei di euro 300.000,00 per l’anno 2018 e di euro 1.356.000,00 per l’annualità 2020.”

Art. 14

Trasferimento alla Provincia di Massa Carrara.

Modifiche all’articolo 33 della l.r. 68/2018

1. Al comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020) le parole: “Euro 750.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018” sono sostituite dalle seguenti: “euro 1.100.000,00, di cui 750.000,00 per l’anno 2018 e euro 350.000,00 per l’anno 2019.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 68/2018 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti:
 - a) per l’anno 2018, della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018;
 - b) per l’anno 2019, della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.”.

Art. 15

Dissalatore dell'Elba.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 73/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019) le parole: “, i comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Portoazzurro, Portoferraio e Rio,” sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 73/2018 è inserito il seguente:
“1 bis. All'accordo per l'autonomia idrica dell'Isola d'Elba possono aderire anche i comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Portoazzurro, Portoferraio e Rio.”.

Art. 16

Contributi per la determinazione del battente.

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 73/2018

1. Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:
“5. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 702.000,00 per l'anno 2019 e di euro 78.000,00 per l'anno 2020, a valere sugli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020.”.

Art. 17

Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale.

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 73/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 73/2018 le parole: “di euro 712.000,00 per l'anno 2019, di euro 235.000,00 per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “di euro 367.847,00 per l'anno 2019, di euro 425.000,00 per l'anno 2020”.
2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 73/2008 le parole: “complessivi euro 1.257.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “complessivi euro 1.102.847,00”.
3. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 73/2018 è sostituita dalla seguente:
“a) euro 367.847,00 per l'anno 2019;”
4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 73/2018 è sostituita dalla seguente:
“b) euro 425.000,00 per l'anno 2020;”.

Art. 18

Contributo straordinario per l'avvio delle attività propedeutiche e per la realizzazione dei primi interventi per il collegamento ferroviario tra il porto di Livorno e l'interporto A. Vespucci.

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 73/2018

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della l.r. 73/2018, la parola: "5.700.000,00" è sostituita dalla seguente: "3.200.000,00".

Art. 19

Contributo straordinario al Comune di Viareggio in materia di viabilità.

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 73/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 73/2018 le parole: "100.000,00 per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "170.000,00 per l'anno 2020".
2. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 73/2018 le parole: "100.000,00 per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "170.000,00" e le parole: "annualità 2019" sono sostituite dalle seguenti: "annualità 2020".

Art. 20

Contributo straordinario per l'adeguamento e la ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Modifiche all'articolo 21 della l.r. 73/2018

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 73/2018 è inserito il seguente:
"2 bis. Eventuali economie sullo stanziamento di cui al comma 3 possono essere destinate, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 realizzati dall'Azienda Agricola Suvignano S.r.l., confiscata alla mafia, ed assegnata a Ente Terre Regionali Toscane."

Art. 21

Garanzia Toscana.

Modifiche all'articolo 26 della l.r. 73/2018

1. Al comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 73/2018 la parola: "35.500.000,00" è sostituita dalla seguente: "30.500.000,00" e le parole: "ed euro 1.500.000,00 per l'anno 2020" e le parole: "e 2020" sono abrogate.
2. Al comma 7 dell'articolo 26 della l.r. 73/2018 le parole: "500.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "6.000.000,00 per l'anno 2019" e le parole: "e 2020" sono abrogate.
3. Al comma 8 dell'articolo 26 della l.r. 73/2018 le parole: "1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1.500.000,00 per l'anno 2019 ed euro 2.000.000,00 per l'anno 2020".

Art. 22

Contributi straordinari al Comune di Volterra per l'avvio di studi ed interventi finalizzati al recupero e ripristino dell'anfiteatro romano.

Abrogazione dell'articolo 27 della l.r. 73/2018

1. L'articolo 27 della l.r. 73/2018 è abrogato.

Art. 23

Intervento finanziario straordinario a favore delle attività economiche e produttive aventi sede operativa con accesso diretto sulla viabilità E45.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 13/2019

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 1 marzo 2019, n. 13 (Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche alla chiusura della viabilità E45 in corrispondenza del viadotto "Puleto" nonché alla chiusura della viabilità della SS64 "Porrettana"), le parole: "15 aprile 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2019".
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 13/2019 è aggiunto il seguente:
"6 bis. La Giunta regionale, con deliberazione approvata entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge _____, riapre i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla richiesta del sostegno finanziario, dettagliandone le modalità di determinazione."

Art. 24

Norma finanziaria

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 13/2019

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 13/2019 è sostituito dal seguente:
"1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3 e dall'articolo 1 bis, è autorizzata la spesa massima di euro 368.000,00, cui si fa fronte con le risorse stanziare sulla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019."

Art. 25

Incentivi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato.

Modifiche all'articolo 16 della l.r. 19/2019

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021) le parole: "per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2020".

2. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 19/2019 le parole: "per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2020" e le parole: "annualità 2019" sono sostituite dalle seguenti: "annualità 2020".

Art. 26

Anticipazione di liquidità per pagamento dei debiti del servizio sanitario regionale.

Modifiche all'articolo 17 della l.r. 19/2019

1. Al comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 19/2019 le parole: "Missione 13 "Tutela della salute"" sono sostituite dalle seguenti: "Missione 50 "Debito pubblico"" e le parole: "Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria"" sono sostituite dalle seguenti: "Programma 02 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari"".
2. Al comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 19/2019 le parole: "Missione 13 "Tutela della salute"" sono sostituite dalle seguenti: "Missione 50 "Debito pubblico"" e le parole: "Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria"" sono sostituite dalle seguenti: "Programma 01 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari"".

Art. 27

Procedimenti regionali di trasferimento relativi alle funzioni di polizia comunale e provinciale.

Modifiche all'articolo 19 della l.r. 19/2019

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 19/2019 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"È escluso dall'adeguamento quanto disciplinato dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 03 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale)".

Art. 28

Misure economiche a sostegno della popolazione e delle attività economiche e produttive colpite dagli eventi del 27 e 28 luglio 2019

1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi meteorologici che nei giorni 27 e 28 luglio 2019 hanno colpito le province di Grosseto e Lucca e la Città Metropolitana di Firenze.
2. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina le modalità di erogazione e rendicontazione delle misure economiche di cui al comma 1, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni nazionali approvate per il medesimo evento.

3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 1.500.000,00 di cui euro 1.290.000,00 per l'anno 2019 ed euro 210.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019- 2020, annualità 2019 e 2020."

Art. 29

Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e di San Giuliano Terme

1. Per la progettazione della Viabilità Nord di Pisa, tratta Madonna dell'Acqua-Cisanello, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Pisa e al Comune di San Giuliano Terme contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2020, previa stipula di un accordo in cui sono fra l'altro disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2020.

Art. 30

Aree demaniali del porto di Viareggio destinate a finalità turistico ricreative

1. La Regione Toscana svolge in collaborazione con il Comune di Viareggio le funzioni di gestione diretta delle aree demaniali del porto di Viareggio destinate a finalità turistico ricreative, esclusivamente nel caso in cui non siano egualmente perseguibili, nell'ambito dell'iniziativa privata, gli obiettivi di interesse generale connessi allo sviluppo turistico o paesaggistico ambientale del porto e del territorio di riferimento, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione Toscana opera, **nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)**, anche attraverso la partecipazione a società ai sensi della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale) previa valutazione, con successivo atto secondo le procedure della medesima l.r. 20/2008:
 - a) della sostenibilità economica della gestione, da dimostrare attraverso uno specifico piano industriale;
 - b) delle modalità e della sostenibilità della partecipazione medesima.

3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

Art. 31

Contributi per agevolazioni pedaggi traffico pesante su autostrade A11-A12

1. Al fine di disincentivare il passaggio di mezzi pesanti ed ingombranti dalla **Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (SGC FI-PI-LI)** negli anni 2019 e 2020, in relazione ai lavori di manutenzione ed adeguamento della medesima strada regionale, favorendo il transito dei mezzi su percorsi autostradali, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare risorse alle società autostradali interessate dai tracciati alternativi alla SGC FI-PI-LI in Toscana, fino a un importo massimo di euro 300.000,00 nell'anno 2020 **comprensivo delle attività sperimentali**, previo ottenimento del nulla osta del Ministero competente e a seguito della stipula di specifica convenzione con i soggetti interessati.
2. Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, pari a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

Art. 32

Collegamento ferroviario Collesalveti-Vada e by pass di Pisa

1. Per la progettazione definitiva ed esecutiva del collegamento ferroviario fra l'Interporto A. Vespucci, la linea Collesalveti-Vada e la linea Pisa-Firenze, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare a Rete ferroviaria italiana (RFI) contributi straordinari fino ad un massimo di euro 2.500.000,00 per l'anno 2020, previa stipula di uno specifico accordo.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a un massimo di euro 2.500.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 01 "Trasporto ferroviario", Titolo 2 "Spese in conto capitale, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

Art. 33

Contributi straordinari alla Provincia di Pisa per il collegamento della SGC FI-PI-LI con l'A11

1. Al fine di garantire la percorribilità da parte di mezzi pesanti su tracciati di viabilità provinciale nei comuni di Bientina, Buti, Calcinaia e Pontedera alternativi alla SGC FI-PI-LI, e per il collegamento fra l'**Autostrada** A11 e la medesima strada regionale, in relazione con lavori di manutenzione ed adeguamento della medesima strada regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Pisa contributi straordinari fino ad un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2019, previa stipula di un accordo con gli enti interessati.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, fino a un massimo di euro 250.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 34

Interventi sulla viabilità connessa alla SS 2 Cassia

1. Con riferimento alla variante alla **Strada statale 2 Via Cassia** in località Monteroni - Monsindoli, a seguito della consegna del cantiere da parte della Provincia di Siena ad ANAS per il completamento dei lavori, le risorse regionali già erogate dalla Regione alla Provincia di Siena e non spese, potranno essere utilizzate, fino ad un importo massimo di euro 2.500.000,00, dalla medesima Provincia per la realizzazione di interventi sulle strade provinciali connesse alla SS 2 Cassia, previa stipula di un accordo che individui gli interventi da effettuare, su proposta della Provincia, e detti il relativo cronoprogramma.
2. Le risorse regionali non liquidate dalla Provincia di Siena entro cinque anni dalla stipula dell'accordo di cui al comma 1 sono comunque restituite alla Regione Toscana.

Art. 35

Contributo straordinario al Comune di Quarrata per interventi sulla viabilità locale

1. Per la realizzazione della viabilità comunale in Comune di Quarrata, di raccordo fra via Firenze (SP 44) e la via Piero della Francesca, la Giunta regionale, previa stipula di un accordo di programma con il Comune di Quarrata, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 500.000,00 per l'anno 2020 ed euro 500.000,00 per l'anno 2021.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2020 ed euro 500.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2020 e 2021.

Art. 36

Contributo straordinario alla Provincia di Pistoia per le preliminari analisi di tracciato ed il progetto preliminare di fattibilità tecnico ed economico della variante alla SP 12 delle Cartiere in località Collodi nel Comune di Pescia.

1. Per la redazione delle analisi di tracciato preliminari ed il progetto preliminare di fattibilità tecnica ed economica della variante alla SP 12 delle Cartiere in località Collodi nel Comune di Pescia, la Giunta regionale, previa stipula di un accordo con la Provincia di Pistoia che disciplini, fra l'altro, le modalità di erogazione e rendicontazione, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2020.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 100.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2020.

Art. 37

Contributo straordinario per la viabilità di collegamento fra la SR 70 e Vallombrosa.

1. Per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità di collegamento che, a partire dalla SR 70 in località Consuma nel Comune di Pelago, collega l'Abbazia di Vallombrosa e la località di **Saltino** in Comune di Reggello, la Giunta regionale, previa stipula di un accordo di programma con i comuni e gli altri soggetti pubblici interessati, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2021.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1 pari a un massimo di euro 200.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2021.

Art. 38

Contributo straordinario al Comune di Massarosa

1. **La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Massarosa un contributo straordinario pari ad euro 80.000,00 per l'anno 2019, per i lavori di manutenzione straordinaria necessaria per la messa in sicurezza della viabilità interessata dal passaggio dei partecipanti al Campionato italiano di ciclismo under 23, edizione 2019, tenutosi nel territorio del Comune medesimo, nelle seguenti strade:**
 - a) **via Matteotti;**
 - b) **via Emilia Nord;**
 - c) **via delle Sezioni;**
 - d) **via per Pedona.**

2. **Ai fini dell'erogazione il Comune invia apposita richiesta alla Regione entro il 1° dicembre 2019, nella quale certifica gli importi delle spese sostenute finalizzate all'evento sportivo di cui al comma 1.**
3. **Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 80.000,00, per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.**

Art. 39

Sottoscrizione delle azioni offerte da Fidi Toscana S.p.A. ai sensi dell'articolo 2437 quater del Codice civile in conseguenza della cessazione del rapporto sociale da parte di altri soci

1. La Giunta regionale è autorizzata a incrementare la propria partecipazione al capitale di Fidi Toscana S.p.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, della l.r. 20/2008, acquisendo le azioni offerte a terzi dalla società nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 2437 quater del Codice civile a fronte di cessazione del rapporto sociale da parte di altri soci.
2. In coerenza con quanto previsto dagli articoli 14 e 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) l'acquisto delle azioni da parte della Regione Toscana è subordinato all'approvazione da parte della Giunta regionale di un piano industriale di risanamento, in cui sia dimostrato il recupero e il mantenimento nel tempo delle condizioni di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario.
3. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a un massimo di euro 1.700.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 40

Contributo straordinario al Comune di Pontassieve per l'edificazione di un immobile destinato a ospitare infrastrutture ed attività di ricerca e sviluppo nel settore delle energie rinnovabili e dei biocarburanti

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 900.000,00 al Comune di Pontassieve a titolo di cofinanziamento per l'edificazione, su un'area di proprietà del comune stesso, di un immobile destinato a ospitare attività di ricerca e sviluppo ed applicazione di fonti di energia rinnovabile e biocarburanti, in un contesto di economia circolare ed abbattimento delle emissioni climalteranti.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di programma con il Comune di Pontassieve, il quale concorre al finanziamento dell'opera anche con apporto in natura. Con lo stesso accordo sono disciplinate le modalità di assegnazione, di rendicontazione e di erogazione del contributo di cui al comma 1..
3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 900.000,00, la cui copertura finanziaria risulta garantita dagli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020 e 2021 secondo la seguente ripartizione:
 - euro 360.000,00 per l'anno 2020;
 - euro 540.000,00 per l'anno 2021.

Art. 41

Intervento in favore della società Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A

1. **Al fine di consolidare la situazione finanziaria della società Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A, partecipata dalla Regione Toscana nella misura del 36,40 per cento del capitale sociale, la Giunta regionale è autorizzata a procedere nell'anno 2019 al ripiano di una parte delle perdite subite dalla società mediante utilizzo delle somme accantonate nell'apposito fondo perdite societarie di cui all'articolo 21, comma 3 bis, del d.lgs 175/2016, nei limiti della quota di partecipazione posseduta e fino all'importo massimo di euro 546.000,00.**
2. **La Giunta regionale è autorizzata a procedere al ripiano di cui al comma 1, previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:**
 - a) **esistenza di un patto di sindacato sottoscritto dai soci pubblici che permetta il controllo della società ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del d.lgs. 175/2016 o, in alternativa, deliberazioni dei soci pubblici da cui emerga la volontà di esercitare congiuntamente il controllo della società e di procedere, ciascuno in proporzione alla quota posseduta, al ripiano di cui al comma 1;**
 - b) **presenza di un piano di ristrutturazione aziendale che dimostri il superamento delle condizioni di crisi attraverso la comprovata sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico, ai sensi dell'articolo 14, comma 4 del d.lgs. 175/2016.**
3. **Agli oneri di cui al comma 1, pari all'importo massimo di euro 546.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.**

Art. 42

Contributo straordinario alla Scuola **universitaria** superiore **Sant'Anna** di Pisa per la realizzazione di un polo per il trasferimento tecnologico

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario pari a euro 2.500.000,00 per l'anno 2021 alla Scuola universitaria superiore **Sant'Anna** di Pisa, per il completamento della realizzazione del parco scientifico tecnologico, già oggetto di un accordo di programma con il comune di San Giuliano Terme.
2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula, entro il 2020, di un accordo fra Regione Toscana e Scuola **universitaria** superiore **Sant'Anna** di Pisa per il finanziamento della parte del parco inerente alle attività di trasferimento tecnologico.
3. L'accordo di cui al comma 2 definisce:
 - a) le modalità e i tempi di realizzazione del blocco destinato a ospitare spazi per:
 - 1) nuove start up come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) **convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221**;
 - 2) sedi di imprese nascenti da applicazioni della ricerca applicata a fini produttivi o anche solo brevettuali, o spin-off;
 - 3) laboratori di ricerca applicata per il trasferimento tecnologico;
 - 4) lavoro in condivisione comprese riunioni e conferenze;
 - 5) spazi espositivi, laboratori per prototipi, verifiche e controlli e altri ambiti di servizio;
 - b) le modalità di collaborazione con aziende private dei settori ad alta tecnologia;
 - c) le attività di rendicontazione periodica e finale del contributo regionale.
4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.500.000,00 per l'anno 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2021.

Art. 43

Acquisizione al patrimonio regionale della collezione "Oro di autore"

1. La Giunta regionale toscana è autorizzata ad acquisire al patrimonio regionale la collezione "Oro di autore", attualmente di proprietà della società Arezzo fiere e **congressi** s.r.l., nell'ambito di un progetto di valorizzazione culturale e turistica della stessa collezione e attraverso la trasformazione dell'attuale Casa dell'oro di Arezzo da centro espositivo a museo, denominato "Museo dell'oro".

2. Per l'acquisizione al patrimonio regionale del patrimonio di cui al comma 1 è autorizzata una spesa complessiva fino ad un massimo di euro 2.015.000,00, comprensivi di IVA, per l'anno 2019, sulla base dell'offerta di vendita pervenuta dall'attuale proprietario, da sottoporre a valutazione di congruità per mezzo di un perito individuato secondo le norme vigenti.
3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 2.015.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 44

Contributo straordinario per il recupero e restauro della chiesa parrocchiale di Creti situata nel Comune di Cortona

1. Per il recupero e restauro della chiesa parrocchiale di Creti intitolata ai Santi Ippolito e Biagio, situata nel Comune di Cortona, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 50.000,00 per l'anno 2019, alla parrocchia dei Santi Ippolito e Biagio, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi).
2. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione alla competente struttura della Giunta regionale di:
 - a) attestazione del riconoscimento della personalità giuridica;
 - b) attestazione dell'iscrizione nel pubblico registro delle persone giuridiche tenuto presso la prefettura ove la parrocchia ha sede;
 - c) piano di intervento munito dei necessari titoli autorizzativi, compresi quelli previsti nell'ambito dell'ordinamento canonico ed ecclesiastico.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 50.000,00, si provvede con le risorse di cui agli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 45

Contributo straordinario al Comune San Giuliano Terme

1. La Giunta regionale è autorizzata all'erogazione di un contributo straordinario a favore del Comune di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, fino ad un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2019, finalizzato all'acquisto della Rocca di Ripafratta per il suo recupero e valorizzazione, previa stipula di uno specifico accordo che disciplini le modalità di realizzazione degli interventi e di erogazione del contributo medesimo.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 100.000,00, si provvede con le risorse di cui agli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 46

Contributo straordinario all'associazione culturale teatro Puccini di Firenze

1. Al fine di sostenere i lavori di adeguamento strutturale e impiantistico del Teatro Puccini di Firenze la Giunta regionale è autorizzata ad erogare all'Associazione culturale teatro Puccini di Firenze, soggetto gestore del teatro medesimo, un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2019.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 150.000,00, si provvede con le risorse di cui agli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art 47

Contributo alla Fondazione festival pucciniano

1. **La Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore della Fondazione festival pucciniano un contributo fino ad un massimo di euro 660.000,00 per l'anno 2019, finalizzato al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Fondazione stessa per la realizzazione del teatro all'interno del Parco della musica a Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio.**
2. **Ai fini del comma 1, il periodo di riferimento del piano di gestione della Fondazione festival pucciniano di cui all'articolo 62, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), è prorogato al 31 dicembre 2019.**
3. **Il contributo è erogato a seguito della valutazione di congruità del contributo in rapporto all'ammontare delle rate del debito in scadenza nell'anno 2019, a fronte dei mutui contratti dalla Fondazione per la finalità di cui al comma 1 ed al piano di cui al comma 2.**
4. **All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte per l'importo complessivo di euro 660.000,00 per l'annualità 2019, con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.**

Art 48

Contributo in favore della Fondazione carnevale di Viareggio

- 1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore della Fondazione carnevale di Viareggio un contributo nella misura massima di euro 1.000.000,00, a titolo di sostegno alle spese di organizzazione del carnevale di Viareggio, edizione 2019.**
- 2. Il contributo è erogato a seguito della valutazione positiva del programma dell'edizione 2019 della manifestazione e della congruità dell'equilibrio economico e finanziario dell'iniziativa.**
- 3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte per euro 1.000.000,00 per l'anno 2019 con le risorse iscritte nella Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.**

Art. 49

Contributo straordinario alla società Grossetofiere S.p.A

- 1. Al fine di promuovere e valorizzare le imprese della filiera della trasformazione agroalimentare regionale è riconosciuto alla società Grossetofiere S.p.A un contributo straordinario fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2019, per la organizzazione della fiera "Italian taste experience".**
- 2. Ai fini della erogazione del contributo la società Grossetofiere S.p.A presenta la rendicontazione dei costi sostenuti regolarmente quietanzati entro il 31 dicembre 2019, sulla base delle modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, approvata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.**
- 3. Il contributo è riconosciuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea degli aiuti "de minimis".**
- 4. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a un massimo di euro 100.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.**

Art. 50

Contributo straordinario al Comune di Aulla per la realizzazione della palestra scolastica a servizio della scuola secondaria di primo grado "Dante Alighieri"

1. Al fine di portare a compimento gli interventi per la ricostruzione del patrimonio edilizio scolastico demolito durante l'alluvione del 2011, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario pari ad euro 800.000,00 per l'anno 2020 al Comune di Aulla, per la realizzazione della palestra scolastica al servizio della scuola secondaria di primo grado "Dante Alighieri".
2. Con deliberazione della Giunta **regionale** sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 800.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

Art. 51

Contributo straordinario al Comune di Montignoso per la realizzazione del nuovo plesso scolastico in località Cinquale

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Montignoso un contributo straordinario di euro 500.000,00 per l'anno 2020, per pagamento del saldo dei lavori per la realizzazione del nuovo plesso scolastico, **primaria e palestra**, in località Cinquale.
2. Con deliberazione della Giunta **regionale** sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 500.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

Art. 52

Contributo straordinario al Comune di Coreglia Antelminelli per la costruzione di palestra scolastica

1. Al fine di realizzare i lavori di costruzione della palestra a servizio della scuola primaria e secondaria di primo grado in località Ghivizzano, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Coreglia Antelminelli un contributo straordinario di euro 350.000,00 per l'anno 2020.
2. Con deliberazione della Giunta **regionale** sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 350.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

Art. 53

Contributo straordinario al Comune di Montevarchi

1. Al fine di consentire la realizzazione dell'edificio scolastico destinato a ospitare la scuola primaria "F. Mochi" in località Levanella, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Montevarchi un contributo straordinario di euro 600.000,00 per l'anno 2020.
2. Con deliberazione della Giunta **regionale** sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 600.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

CAPO III

Acquisizione al patrimonio regionale del patrimonio fotografico della società F.lli Alinari I.D.E.A. S.p.A

Art. 54

Oggetto

1. La Giunta regionale, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali e nel perseguimento delle finalità istituzionali relative allo sviluppo e alla valorizzazione dei beni culturali, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, **ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137**) nonché al fine di potenziare l'offerta museale toscana ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), secondo i requisiti di cui all'articolo 20 della legge medesima, è autorizzata ad acquisire al patrimonio regionale il patrimonio fotografico di proprietà della società F.lli Alinari I.D.E.A. S.p.A, unitamente agli strumenti cartacei e digitali di corredo esistenti.
2. Ai fini della presente legge per patrimonio fotografico, di seguito denominato "patrimonio Alinari", si intende l'insieme dei seguenti cespiti:
 - a) patrimonio documentario cartaceo, comprendente la biblioteca e l'archivio cartaceo;
 - b) materiali, attrezzature e strumentazione tecnica, ivi inclusa la stamperia d'arte;
 - c) archivio digitale, con relativi banche dati, sistemi di gestione e di stoccaggio;

- d) i marchi;
 - e) i diritti d'uso delle immagini in qualsiasi formato riprodotte.
3. Per l'acquisizione dei cespiti di cui al comma 2, lettere a) e b), è autorizzata una spesa complessiva fino ad un massimo di euro 12.200.000,00, comprensivi di IVA, secondo la seguente ripartizione:
- euro 1.220.000,000 per il 2019;
 - euro 4.880.000,000 per il 2020;
 - euro 6.100.000,000 per il 2021;
- cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021.
4. Per l'acquisizione dei cespiti di cui al comma 2, lettere c), d), e) è autorizzata una spesa complessiva fino ad un massimo di euro 2.440.000,00, comprensivi di IVA, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

Art. 55

Modalità operative

1. Il patrimonio di cui all'articolo 54, comma 2, lettere a) e b) viene acquisito al patrimonio regionale con la sottoscrizione del relativo contratto di acquisto, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 59 e seguenti del d.lgs. 42/2004.
2. Al momento dell'acquisizione della piena efficacia del contratto di compravendita e della contestuale sottoscrizione del verbale di consegna sarà pagato un acconto pari ad euro 1.220.000,00. Il pagamento della parte rimanente del prezzo mediante liquidazione delle risorse individuate dall'articolo 54, comma 2, è condizionato all'esito positivo della verifica dell'integrità materiale del patrimonio acquisito, ed avverrà per successivi ulteriori acconti fino al saldo finale.
3. Per il finanziamento degli oneri inerenti la verifica di integrità materiale di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020 e 2021.
4. Il patrimonio di cui all'articolo 54, comma 2, lettere c), d), e) è acquisito previa valutazione di congruità economica.

5. Per il finanziamento degli oneri derivanti dalla valutazione di congruità economica di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per l'annualità 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

Art. 56

Sedi

1. La Giunta regionale individua, anche mediante accordi con altre amministrazioni pubbliche, le sedi di conservazione ed esposizione del patrimonio Alinari, nel rispetto degli standard qualitativi e di sicurezza di cui all'articolo 20 della l.r. 21/2010.
2. La Giunta regionale provvede al trasferimento del patrimonio Alinari a seguito dell'individuazione delle sedi di cui al comma 1, anche mediante accordi con altre amministrazioni pubbliche.
3. Per il finanziamento degli oneri derivanti dal trasferimento di cui al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

Art. 57

Piano strategico di sviluppo culturale

1. La Giunta regionale individua le strategie di valorizzazione del patrimonio Alinari, in coerenza con i principi del d.lgs. 42/2004 anche attraverso gli opportuni accordi con lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali interessati, ed approva un piano strategico di sviluppo culturale del patrimonio Alinari ai sensi dell'articolo 112 del d.lgs. 42/2004.
2. Per il finanziamento degli oneri derivanti dalla realizzazione del piano strategico di sviluppo culturale è autorizzata la spesa complessiva di euro 150.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

Art. 58

Forme di gestione

1. La Giunta regionale provvede alla gestione del patrimonio Alinari nonché alla correlata gestione dei diritti di riproduzione delle immagini e dei marchi, nelle forme previste dal d.lgs. 42/2004, e secondo le strategie e le modalità operative definite nel piano strategico di sviluppo culturale di cui all'articolo 57.

2. In attuazione del piano strategico di sviluppo culturale la Giunta regionale è autorizzata ad istituire un soggetto giuridico per la gestione del patrimonio Alinari, in coerenza con l'articolo 14, comma 3, della l.r. 21/2010 e nel rispetto dell'iter previsto dalla l.r. 20/2008.

Art. 59

Regime transitorio

1. Nelle more dell'acquisizione del patrimonio Alinari con le modalità di cui all'articolo 55, comma 1 e del relativo trasferimento di cui all'articolo 56, la Giunta regionale subentra nel pagamento degli oneri per l'utilizzazione degli spazi di collocazione e per le connesse coperture assicurative per la custodia del patrimonio medesimo già in essere.
2. Nelle more della individuazione delle forme di gestione del patrimonio Alinari di cui all'articolo 58 la Giunta regionale può esercitare in via indiretta la gestione dei diritti di riproduzione delle immagini nonché dei marchi, anche mediante contratto di concessione alla società F.lli Alinari I.D.E.A. S.p.A, in forma non esclusiva.
3. Per il finanziamento degli oneri di cui al comma 1 è autorizzata la spesa fino ad un massimo di euro 200.000,00 secondo la seguente ripartizione:
 - euro 50.000,00 per il 2019;
 - euro 150.000,00 per il 2020;

cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 60

Copertura finanziaria

1. **Agli oneri conseguenti le disposizioni contenute nella presente legge, si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2019-2021, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa nell'ambito degli equilibri complessivi di bilancio, calcolati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e riportati nell'allegato D della legge regionale----- "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Seconda variazione".**

Art. 61

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Proposta di legge 407

Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021

Relazione illustrativa

Artt. 1, 2, 4: L'articolo 1 stabilisce che i soggetti titolari di concessioni possono regolarizzare, in forma agevolata, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, non corrisposta ed in corso di accertamento con riferimento agli anni d'imposta fino al 2015. La regolarizzazione avviene mediante il pagamento, per ciascun anno di riferimento ed entro il 31 marzo 2020, di una somma pari al venti per cento del canone già determinato per l'utilizzo delle aree del demanio idrico, con esclusione dell'applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti per ritardato od omesso pagamento. Viene stabilito che sono fatti salvi i versamenti effettuati in forma agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Inoltre i pagamenti effettuati a titolo di imposta a seguito di avviso di accertamento sono considerati come eseguiti a titolo di regolarizzazione agevolata, escludendo la possibilità di rimborso di eventuali eccedenze. Infine, per i pagamenti effettuati a titolo di imposta in via ordinaria fino alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposto il rimborso della differenza tra l'ammontare dell'imposta corrisposta in via ordinaria e la somma agevolata determinata ai sensi della presente legge: sebbene tale evenienza, sulla base delle informazioni attualmente a conoscenza dell'ufficio, risulti sostanzialmente teorica o al massimo limitata a sporadiche situazioni, prudenzialmente si stima una spesa a carico del bilancio regionale non superiore ad euro 5.000,00 annui, la cui copertura finanziaria è definita dall'articolo 4 della proposta, stimando la spesa con carattere ricorrente e rinviando alla legge di bilancio la copertura finanziaria degli oneri per gli esercizi successivi.

Art. 2: Dispone che ai pagamenti relativi ai canoni delle concessioni di beni del demanio idrico e delle relative aree, delle concessioni di derivazione di acque pubbliche e delle correlate imposte regionali, nonché agli indennizzi di cui all'articolo 1, commi 8 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) effettuati per gli anni dal 2016 al 2018 entro la data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dall'articolo 2 della l.r. 57/2017. L'articolo trova la sua motivazione nel fatto che migliaia di versamenti risultano effettuati dopo la scadenza, anche perché i soggetti tenuti al pagamento avevano concessioni con scadenze di pagamento diverse da quella stabilita dalla Regione. Pertanto, al fine di ridurre un potenziale contenzioso dall'esito incerto, ma dal sicuro costo, si rende necessario reiterare questo intervento normativo che già era stato effettuato nel 2017 (l.r. 57/2017).

Art. 3: L'articolo detta disposizioni in materia di canoni per il rilascio delle concessioni per l'occupazione e l'uso del demanio idrico, provvedendo alla modifica della vigente l.r. 77/2016, posticipando il termine per il versamento delle maggiorazioni del 20% di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, della l.r. 77/2016, fino alla data di rilascio della concessione da parte del settore regionale competente ai soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo. Le modifiche apportate al vigente articolo 1 della l.r. 77/2016 dal presente articolo non determinano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5: La modifica del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 65/2010 nasce dall'esigenza di adeguare il sistema di *governance* degli enti dipendenti alle novità introdotte dal decreto legislativo 118/2011. In particolare, nell'allegato 4/1 a quest'ultimo e dedicato al "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", si individuano tra gli strumenti della programmazione

degli enti strumentali in contabilità civilistica anche le variazioni al *budget* economico (al bilancio preventivo). Ciò ha costituito una novità che rende superflua la presentazione della relazione prevista dall'attuale comma citato, che aveva la finalità di verificare gli effetti sull'equilibrio economico e patrimoniale dell'ente derivanti dall'attribuzione all'ente di ulteriori risorse per nuove attività. È necessario pertanto definire le modalità di presentazione delle variazioni di *budget*, mediante una delibera di Giunta regionale che faccia riferimento agli indirizzi agli enti dipendenti definiti annualmente nel DEFR o nella Nota di aggiornamento al DEFR.

Art. 6: Le attuali unioni di comuni sono costituite nella maggioranza dei casi da comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. Fermo restando il consolidamento e lo sviluppo delle unioni di comuni già costituite, con l'abrogazione del comma 10 si permette di accedere a tutti i contributi previsti dall'articolo 90 della l.r. 68/2011 (e non solo ai contributi del comma 5) anche alle unioni di comuni costituite da comuni che hanno tutti popolazione superiore a 10.000 abitanti. La norma precedente era stata introdotta in una fase di avvio dell'esperienza delle unioni, quando era necessario incentivare anzitutto la nascita di unioni con piccoli comuni; oggi, in presenza anche di numerose fusioni, appare utile rimuovere il limite e premiare ogni processo aggregativo strutturato in unione. Pur in mancanza di un impatto finanziario diretto la disposizione incide sui presupposti per l'accesso a risorse regionali e pertanto la sua collocazione in questo articolato appare comunque pertinente.

Artt. 7 e 30: l'articolo 7 abroga la lettera d bis) del comma 1, i commi 1 ter e 1 quater dell'articolo 3 e le altre disposizioni della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005) che riguardano la gestione diretta delle aree demaniali destinate a finalità turistico ricreative al fine di poter svolgere in forma diretta le funzioni di gestione di tali aree, esclusivamente nel caso in cui non siano egualmente perseguibili, nell'ambito dell'iniziativa privata, gli obiettivi di interesse generale connessi allo sviluppo turistico o paesaggistico ambientale del porto e del territorio di riferimento.

Si completa il quadro delle modifiche alla l.r. 23/2012 recato dall'articolo 7, eliminando per mera pulizia il comma 3 bis dell'articolo 19 della legge, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale e quindi già comunque privo di efficacia. Lo stesso non determina altresì alcun impatto finanziario a carico del bilancio regionale.

L'intervento assume una diversa configurazione normativa, rappresentata nell'articolo 30. Con protocollo d'intesa approvato in schema con d.g.r. 965 del 22 luglio 2019, la Regione Toscana si è impegnata ad attivare un percorso di sinergia istituzionale con il Comune di Viareggio, anche in relazione ad una eventuale partecipazione societaria, ai sensi della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20, che persegue l'interesse pubblico nell'esercizio di una pubblica funzione di gestione dei porti, ivi compresi gli interventi di dragaggio, previa valutazione dei presupposti e della sostenibilità economica della gestione, da dimostrare attraverso uno specifico piano industriale e dettaglio delle modalità, nel rispetto della normativa vigente. Le risorse previste per lo svolgimento della funzione corrispondono alle somme già stanziare in bilancio per lo svolgimento delle attività di gestione diretta delle aree demaniali portuali destinate a finalità turistico ricreative da parte dell'Autorità Portuale Regionale ed ora non più necessarie, in relazione alla modifica delle competenze dell'APR. Poiché le modifiche apportate al testo della l.r. 23/2012 hanno un'unica matrice concettuale, in deroga *una tantum* alla tecnica redazionale, per evitare l'appesantimento del testo, si propongono all'interno di un unico articolo.

Art. 8: La presente norma sostituisce integralmente l'articolo 19 della l.r. 82/2015 modificando le modalità di finanziamento regionale a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale per la realizzazione di interventi sul porto di Piombino. In particolare viene confermato il contributo agli investimenti di euro 4.895.000,00 per l'anno 2020 in luogo del finanziamento degli oneri di preammortamento e di ammortamento di un mutuo da contrarsi da parte della stessa Autorità Portuale. In tal senso con la contestuale proposta di legge di seconda

variazione al bilancio di previsione 2019/2021 sono stati ridotti i relativi stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per via d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti" per l'importo di euro 720.000,00 sull'anno 2019, per quello di euro 1.000.000,00 sul 2020 e di euro 1.200.000,00 sul 2021. Il contributo agli investimenti per 4.895.000,00 è stato già assegnato, insieme a risorse FSC 2007/2013 per oltre 13,3 milioni di euro, al finanziamento della realizzazione di un'area per la logistica industriale nel porto di Piombino, con Accordo di Programma approvato in schema con DGR n. 721 del 3/6/2019 e risulta già correttamente stanziato nell'ambito della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per via d'acqua", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2020.

Art. 9: Si propone una rimodulazione delle risorse già stanziata per questo intervento all'annualità 2020. Con l'occasione, visto che la previsione iniziale è contenuta in una legge vecchia ormai di qualche anno, per pulizia tecnica si procede all'abrogazione della disposizione originaria col presente articolo, e alla sua riproposizione, identica nel contenuto di merito e con la norma finanziaria temporalmente corretta, al successivo articolo 29.

Art. 10: L'abrogazione dell'articolo 26 della l.r. 40/2017 è l'autorizzazione legislativa alla riduzione della relativa previsione di spesa, che non sarà effettuata, essendo collegata alla fattispecie descritta in riferimento all'articolo 7 e, come da relazione allo stesso, superata.

Art. 11: Si tratta della rimodulazione della spesa prevista per il concorso al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuità territoriale dell'isola d'Elba, che slitta in avanti di un'annualità e viene quindi aggiornata nella parte finanziaria.

Art. 12: Si tratta della rimodulazione della spesa prevista inizialmente con riferimento alla sola annualità 2019 per l'erogazione di contributi straordinari per la progettazione definitiva degli interventi relativi all'estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina verso Sesto Fiorentino e verso Bagno a Ripoli e della tratta Leopolda - Le Piagge verso Campi Bisenzio. L'importo fissato in 3.500.000,00 euro viene suddiviso fra le annualità 2019 e 2020, con una preponderanza di quest'ultimo per ragioni di esigibilità della spesa secondo le previsioni del d.lgs. 118/2011, e al connesso fine di liberare risorse in bilancio per l'anno in corso.

Art. 13: Al fine di concorrere al superamento delle difficoltà finanziarie della Fondazione Orchestra Regionale Toscana, relative alle effettive disponibilità dei flussi delle risorse pubbliche erogate, la Giunta regionale è autorizzata a procrastinare la richiesta di restituzione dell'anticipazione di euro 300.000,00 per l'annualità 2019, (come previsto nell'originario testo del comma 1 del medesimo articolo 15) alla successiva annualità 2020.

Pertanto il piano di rateizzazione diventa a proiezione triennale con una prima rata già incassata nel 2018 e pari ad euro 300.000,00 a valere sul relativo accertamento di entrata assunto in conto competenza anno 2018 sul bilancio di previsione 2018/2020 (in vigore dell'attuale art. 15 della l.r. 37/2018) ed una successiva rata il cui incasso risulta da prevedere per l'importo residuo (pari quindi ad euro 1.356.000,00 complessivi) sull'annualità 2020.

L'operazione è neutra dal punto di vista finanziario e non altera l'equilibrio di bilancio in quanto gli accertamenti di entrata a valere sulla Tipologia 300 "Riscossione crediti di medio-lungo termine" del Titolo 5 "Entrate da riduzione attività finanziarie" del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, risultano superiori di 300.000,00 rispetto alle corrispondenti previsioni di entrata. A seguito pertanto dell'emendamento in esame non risulta necessario apportare variazioni in diminuzione delle previsioni di entrata del bilancio vigente.

Art. 14: Per la realizzazione dei lavori sull'edificio scolastico di Via Antiga, nel Comune di

Villafranca in Lunigiana, per il quale è stato erogato un finanziamento straordinario alla Provincia di Massa Carrara pari ad euro 750.000,00, al fine di rendere possibile la realizzazione di un edificio in grado di soddisfare le attuali esigenze didattiche, che comporta una spesa totale di euro 1.100.000,00, corrispondente al totale del costo dell'opera, si ritiene di integrare il finanziamento straordinario con l'erogazione di ulteriori euro 350.000,00 per l'anno 2019.

Art. 15: La modifica normativa si rende necessaria per snellire la procedura di realizzazione di un'opera di interesse strategico regionale, il dissalatore, che trova un riscontro di programmazione sia nei documenti statali (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per mezzo dell'Agenzia per la Coesione Territoriale), sia nei documenti regionali (PAER deliberato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 10 dell'11 febbraio 2015) che nel piano di Ambito di AIT nella sezione (capitolo 8 del piano di ambito) il quale recepisce gli interventi strategici a livello regionale ai sensi della l.r. 69/2011 e che può essere realizzato per questo primo stralcio del primo lotto con la combinazione di fondi statali, regionali e da tariffa, quindi al netto della contribuzione degli enti locali del territorio di riferimento, i quali potranno aderire all'accordo in una fase successiva.

Art. 16: Viene potenziata la dotazione finanziaria dell'intervento già disciplinato dall'articolo 4 della l.r. 73/2018, con lo stanziamento di ulteriori 300.000,00 euro, e una nuova ripartizione della somma complessiva che interessa anche l'anno 2020.

Art. 17: Rispetto all'originaria modifica apportata all'articolo 7 della l.r. 73/2018 l'importo complessivo del finanziamento sul triennio diminuisce di ulteriori euro 154.153,00 rispetto al totale di euro 1.257.000,00.

Con contestuale emendamento alla pdl n. 408 infatti gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" risultano parallelamente ridotti del citato importo di euro 154.153,00 sull'annualità 2019 del bilancio di previsione 2019/2021.

Artt. 18 e 32: Con la sottoscrizione dell'Accordo approvato in schema con d.g.r. 677/2019 e sottoscritto il 23.05.2019 da Regione Toscana, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e Interporto Toscano Amerigo Vespucci s.p.a. hanno concordato e confermato alcuni impegni, fra i quali la progettazione esecutiva e la realizzazione del collegamento porto-interporto di Livorno tramite Scavalco ferroviario e il Progetto di fattibilità tecnica ed economica del collegamento ferroviario fra l'interporto A. Vespucci, la linea Collesalveti-Vada e la linea Pisa-Firenze tramite bypass di Pisa, valutando più alternative progettuali, nel quadro del Contratto di Programma MIT-RFI 2017-2021. Allo scopo di consentire a RFI l'avvio della fase propedeutica alla realizzazione dello scavalco, nelle more dell'effettivo finanziamento da parte del MIT della quota di 2.500.000,00 euro, la Regione ha ritenuto opportuno disporre un ulteriore contributo straordinario di pari cifra a titolo di anticipazione del finanziamento MIT, incrementando lo stanziamento iniziale previsto dal citato art. 12 l.r. 78/2018 con la legge 19/2019, art. 10. Successivamente, a seguito della concretizzazione dell'impegno ministeriale su tale quota di finanziamento e in relazione all'avvio da parte di RFI, come previsto dall'articolo 4 dell'accordo, della fase di studio di fattibilità per la realizzazione delle opere di cui al punto 2 (collegamento ferroviario fra l'interporto A. Vespucci, la linea Collesalveti-Vada e la linea Pisa-Firenze tramite by pass di Pisa), si ritiene opportuno destinare l'importo al finanziamento della progettazione di tale opera.

A tal fine, si è resa necessaria la variazione di bilancio proposta, che prevede la riduzione dell'importo citato ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della l.r. 73/2018, da 5.700.000,00 a 3.200.000,00 euro ed il conseguente nuovo stanziamento di 2.500.000,00 di euro per l'anno 2020, finalizzato alla progettazione definitiva ed esecutiva del collegamento ferroviario fra l'Interporto A. Vespucci, la linea Collesalveti-Vada e la linea Pisa-Firenze, previa stipula di uno specifico accordo.

Art. 19: Si rimodula dal 2019 al 2020, incrementandolo di ulteriori 70.000,00 euro per un totale di 170.000,00 lo stanziamento per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica di un asse viario di penetrazione per il collegamento del porto di Viareggio.

Art. 20: La Regione Toscana è interessata, in misura sempre crescente, alle conseguenze dell'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). Il numero complessivo dei beni confiscati definitivamente, già destinati o ancora in gestione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) è attualmente pari a 260, con un incremento rispetto al 2017 del 54,7%. Il problema è che questi immobili confiscati, al momento in cui dovrebbero essere destinati alla collettività, risultano quasi sempre inutilizzabili perché degradati, spesso anche a causa dei lunghi tempi necessari al completamento dei procedimenti di confisca e di destinazione (in media 8,5 anni) o risultano inadeguati all'uso a cui potrebbero essere destinati. Con l'articolo 21 della l.r. 73/2018 la Regione Toscana è intervenuta per agevolare gli enti locali nella destinazione per uso sociale dei beni confiscati allo scopo di prevenire situazioni di degrado e inutilizzo dei beni prevedendo lo stanziamento nel bilancio 2019 di un fondo di 200.000,00 euro da destinarsi per le erogazioni di contributi straordinari agli enti locali interessati. I contributi, che prevedono una quota di cofinanziamento corrisposta da parte dell'ente beneficiario, sono erogati tramite avvisi pubblici nel corso dell'anno. Con la modifica oggetto della presente proposta di legge si prevede la possibilità di destinare eventuali economie sullo stanziamento di cui sopra al finanziamento di interventi di adeguamento e ristrutturazione di beni confiscati alla criminalità organizzata che siano realizzati dall'Azienda Suvignano s.r.l., confiscata alla mafia ed assegnata ad Ente Terre Regionali. Si ricorda infatti che il 16 novembre 2018, con un decreto del Direttore dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), dopo che il Consiglio direttivo della stessa ne aveva deliberato il trasferimento il precedente 24 ottobre, le quote dell'intero capitale sociale dell'Agricola Suvignano s.r.l. comprensive del relativo compendio aziendale, sono state trasferite per finalità istituzionali all'Ente Terre Regionali Toscane, ai sensi dell'articolo 48, comma 8 ter del codice antimafia. La proposta di legge prevede infine che con delibera della Giunta regionale siano definite le specifiche modalità di destinazione delle risorse.

Art. 21: L'articolo 26 della l.r. 73/2018 come sostituito dall'articolo 12 della l.r. 19/2019, stanziava complessivamente 40.000.000,00 di euro per le annualità 2019 e 2020, di cui:

37.000.000,00 per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 26 (costituzione di una sezione speciale del Fondo centrale di garanzia e costituzione di un fondo regionale per rilascio di garanzie ad accesso diretto);

1.000.000,00 per l'intervento di cui al comma 4 dell'art. 26 (abbattimento costi garanzie);

2.000.000,00 per gli oneri di gestione dei tre interventi.

L'intesa per lo sviluppo Garanzia Toscana sottoscritta con le parti economiche e sociali il 12 luglio scorso (schema approvato con del. g.r. n. 898 dell'8 luglio 2019) prevede l'attivazione delle tre tipologie di intervento con un importo complessivo di 60.000.000,00 come di seguito dettagliato:

1) Sezione speciale Fondo di garanzia: 30.000.000,00 al lordo delle spese di gestione

2) Fondo regionale di garanzia: 20.000.000,00 al lordo delle spese di gestione

3) Voucher costi di garanzia: 10.000.000,00 al lordo dei costi di gestione.

Tale indirizzo è stato recepito nella presente proposta di legge all'articolo 20 oggetto di trattazione e con tale norma si provvede a riformulare l'art. 26 della l.r. 73/2018 al fine di prevedere la nuova sopracitata articolazione tra misure del più ampio intervento "Garanzia Toscana" ed esplicitandone la nuova copertura finanziaria, così come modificata nell'ambito della contestuale proposta di legge di seconda variazione di bilancio.

Art. 22: l'articolo viene abrogato in quanto non è stata ancora avviata l'attuazione dell'intervento ed i tempi, pertanto, inducono a riconsiderare la programmazione delle risorse.

Art. 23 - 24: La l.r. n. 13/2019, così come modificata dalla l.r. 50/2019, prevede un sostegno finanziario in favore delle attività economiche e produttive di cui all'articolo 1 e 1 bis, danneggiate dalla chiusura della viabilità E45, in corrispondenza del viadotto "Il Puleto" nonché dalla chiusura della viabilità della SS64 (Porrettana). In particolare, al fine di fronteggiare la grave situazione di crisi economica derivante dalla chiusura della SS 3 bis Tiberina e dall'interdizione al traffico veicolare in entrambe le direzioni del viadotto "Puleto", la legge, all'art. 1, comma 2, prevede che il sostegno finanziario sia determinato sulla base del decremento del fatturato subito nel periodo intercorrente tra la data del 16 gennaio 2019 e la data di totale riapertura del viadotto e, in ogni caso, non oltre la data del 15 aprile 2019. A seguito del permanere delle situazioni di disagio provocate dalla chiusura della viabilità E45, che ad oggi è stata riaperta solo parzialmente, si rende tuttavia opportuna una modifica alla legge suddetta che disponga la proroga di tale termine al 30 settembre 2019, allineando quest'ultimo a quello di cui all'articolo 1 bis, comma 2, della stessa legge riguardante la chiusura della SS64 nel tratto ricadente nei comuni di Sambuca Pistoiese e Pistoia. Al fine di dare copertura alle eventuali ulteriori richieste che dovessero pervenire a seguito della proroga dei termini suddetti, si rende necessario prevedere un aumento dello stanziamento di cui all'articolo 2 della l.r. n. 13/2019, per ulteriori 68.000,00 euro. La Giunta regionale con deliberazione da adottarsi entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riapre i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla richiesta del sostegno finanziario, dettagliandone le modalità di determinazione.

Con l'occasione si corregge anche un refuso contenuto nello stesso articolo 2 della l.r. 13/2019 a seguito delle modifiche operate con la l.r. 50/2019, laddove il riferimento a un inesistente "comma 1 bis" deve intendersi all'articolo 1 bis, introdotto appunto dalla citata modifica.

Art. 25: Con l'articolo 16 della l.r. 19/2019 la Regione Toscana ha costituito un apposito fondo che concorre all'attività ed allo strumento di incentivazione di cui all'articolo 1, commi 648 e 649 della legge 208/2015 (c.d. Ferrobonus), al fine di integrare le risorse stanziato dallo Stato con risorse regionali. Poiché il provvedimento statale è giunto a scadenza il 31 agosto 2019 (mentre la autorizzazione della CE in materia di aiuti di stato è valida sino all'agosto 2021), non è stato possibile sottoscrivere l'intesa operativa con il MIT per la gestione del fondo regionale; pertanto le risorse stanziato sul bilancio della RT a valere sull'annualità 2019, pari a 500.000,00 euro, non risultano utilizzabili nell'anno in corso. Dal momento che è attesa una proroga del provvedimento statale per le restanti annualità 2020-2021, che consentirebbe l'attivazione del fondo regionale, appare necessario ed opportuno riprogrammare sulla annualità 2020 le risorse regionali sopra richiamate.

Art. 26: Trattasi di un adeguamento meramente formale che deriva dalla predisposizione di un contestuale emendamento alla pdl n. 408 che provvede allo spostamento delle risorse inizialmente allocate sulla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" (ai sensi dell'art. 17 della l.r. 19/2019 attualmente vigente); trattandosi di somme relative al rimborso della quota capitale e della quota interessi del finanziamento concesso alla Regione da parte della Cassa Depositi e Prestiti, devono essere collocate nella corretta e pertinente Missione 50 "Debito pubblico" e rispettivi Programmi 02 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" per la quota capitale e 01 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" per la parte interessi.

Art. 27: In relazione alle procedure di assegnazione di contributi agli enti locali per le funzioni di polizia locale attivate nel 2019 ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 38, ed al

connesso obbligo di adeguarsi alle norme della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12, poiché è in fase conclusiva la revisione della normativa in tema di sicurezza e polizia locale, è opportuno chiarire che durante tale transizione è opportuno circoscrivere le parti della normativa alle quali gli enti son tenuti ad adeguarsi.

Art. 28: Con decreto del Presidente della Giunta del 29 settembre 2019, n. 113, è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a) della l.r. 67/2003, lo stato di emergenza regionale a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 27 e 28 luglio 2019 che hanno interessato le province di Arezzo, Lucca, Grosseto, Livorno, Siena e la Città Metropolitana di Firenze. Tali eventi hanno causato gravi effetti di alluvionamento di intere frazioni e aree produttive, oltre al danneggiamento di infrastrutture viarie, reticolo idraulico, fognature nonché danni diffusi al patrimonio pubblico e privato. Con la delibera del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2019 è stato riconosciuto e dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nazionale limitatamente ai territori delle province di Arezzo e di Siena, ed è stata adottata il 17 ottobre la relativa ordinanza del Capo di Dipartimento di protezione civile, n. 611, per la disciplina della relativa gestione commissariale.

Al fine di poter intervenire anche nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive delle province di Grosseto, Lucca e Città Metropolitana di Firenze, escluse dal riconoscimento dello stato di emergenza nazionale predetto, la Giunta regionale è autorizzata ad attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari e delle attività economiche e produttive colpite dagli eventi in questione, disciplinando, con propria deliberazione, le modalità di erogazione e rendicontazione delle misure economiche di cui al comma 1, tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni nazionali per il medesimo evento.

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 1.500.000,00 di cui euro 1.290.000,00 per l'anno 2019 ed euro 210.000,00 per l'anno 2020, la cui copertura finanziaria risulta reperita nell'ambito dei paralleli emendamenti alla pdl n. 408 che integra degli importi sopradetti e per le annualità richiamate gli stanziamenti della Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019- 2020, annualità 2019 e 2020.

Artt. 31 e 33: Sono in corso di realizzazione una serie di interventi di manutenzione straordinaria sulla Strada di Grande Comunicazione Firenze – Pisa – Livorno, nella tratta compresa tra le località di Ginestra e Montelupo (FI), durante i quali è limitata la piena percorribilità della FI-PI-LI. Per alleggerire il traffico da possibili ulteriori congestionamenti causati dall'incolonnamento di mezzi pesanti, la Regione Toscana ha individuato le autostrade A11 e A12 quale percorso alternativo per permettere una auspicabile volontaria deviazione dei mezzi pesanti che usualmente percorrono la FI-PI-LI e come la più idonea a sopperire alle esigenze di mobilità di tali mezzi. Al fine di limitare i disagi agli utenti della FI-PI-LI che non potranno fruire pienamente del tratto interessato dagli interventi di manutenzione straordinaria, la Regione Toscana ha avviato una sperimentazione con l'adozione di una forma di agevolazione nei confronti dei mezzi pesanti che percorrono l'intera tratta dell'A11 compresa tra i vari caselli di entrata dell'area fiorentina fino al casello di uscita di Pisa nord, e la tratta dell'A12 da Pisa nord a Livorno, consistente nella riduzione del pedaggio previsto sulla citata tratta autostradale. La norma consente di estendere le agevolazioni oltre il periodo di sperimentazione, che sta avvenendo senza oneri per la Regione in forza di una convenzione stipulata con i concessionari dei tratti autostradali. In analogia alle motivazioni che sottendono all'articolo 27, si intende favorire il transito dei "mezzi pesanti" su tracciati di viabilità alternativa a causa dei lavori che interessano la SGC FI-PI-LI. In questo senso è stata individuata con la Provincia di Pisa ed i Comuni interessati la tratta provinciale della SP 3 nei comuni di Bientina, Buti, Calcinaia e Pontedera che collega la SGC FI-PI-LI all'A11, sulla quale invece attualmente sono vietati tali transiti. A tal fine risulta stabilita la somma massima di euro 250.000,00 per l'anno 2019 da destinare alla Provincia di Pisa, previo accordo con gli enti interessati, quale

contributo straordinario per il ripristino dei danni (anche in somma urgenza e garantendo le condizioni di sicurezza) eventualmente derivanti dalla riapertura al transito dei mezzi pesanti della sopraddetta tratta provinciale della SP 3.

Art. 34: Il d.p.c.m. 20.02.2018 recante ha approvato il trasferimento della SR 2 Cassia allo Stato ed in gestione ad ANAS. La strada è stata trasferita formalmente con il verbale di consegna firmato in data 15 novembre 2018. Sulla base degli accordi fra Regione Toscana, MIT ed ANAS, non essendo i lavori in corso al momento del passaggio, sono stati trasferiti allo Stato tutti gli oneri del completamento della variante stradale e la proprietà delle aree già a suo tempo espropriate per la realizzazione dell'opera. Ad oggi sono in corso le azioni richieste da ANAS alla Provincia di Siena, per la delimitazione e riparametrazione delle aree di cantiere, propedeutiche al consegna della gestione del cantiere medesimo, con esclusione delle aree occupate in via temporanea da ripristinare per la consegna agli originari proprietari. Restano impegni di spesa a residuo sul bilancio regionale relativi alla quota parte delle risorse non trasferite alla Provincia di Siena per circa 14.000.000,00 di euro da economizzare sull'intervento, utilizzabili sempre sulla viabilità regionale compensando altre esigenze, e ulteriori risorse per circa 3.000.000,00 di euro già trasferite ed in cassa alla Provincia di Siena non spese al momento della rescissione contrattuale, al netto delle spese complessive di mantenimento del cantiere e preliminari alla consegna della gestione del cantiere ad ANAS, come sopra richiamato. Sulla base di intese politiche intercorse è stato ipotizzato che le risorse già trasferite alla Provincia di Siena, anziché restituite alla Regione Toscana, possano essere utilizzate dalla Provincia di Siena per interventi su strade provinciali funzionali ai collegamenti con la ex SR Cassia. L'articolo prevede che la Provincia di Siena possa utilizzare fino a un massimo di 2.500.000,00 di euro per interventi sulle proprie strade provinciali: per l'individuazione di tali interventi la norma prevede sia la preventiva stipula di un accordo che prenda atto delle proposte avanzate dalla Provincia di Siena, complete del relativo cronoprogramma di spesa, che la previsione del restituzione finale delle risorse comunque non liquidate per lavori effettuati entro cinque anni dalla stipula dell'accordo.

Art. 35 L'articolo prevede un contributo straordinario, fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 500.000,00 per l'anno 2020 ed euro 500.000,00 per l'anno 2021 ai fini della realizzazione da parte del Comune di Quarrata della viabilità comunale di raccordo fra via Firenze (S.P. 44) e la via Piero della Francesca, in particolar modo a seguito del completamento della strada tangenziale che collega Quarrata al casello autostradale di Prato ovest che ha determinato la crescita considerevole dell'afflusso di veicoli pesanti che giungono su via Firenze e che, per raggiungere la zone produttive, si immettono nella viabilità del centro di Quarrata. Per accrescere la potenzialità delle realtà produttive presenti nel comune ed attivare nuovi investitori, il Comune di Quarrata ha individuato quale intervento strategico e risolutivo in parte delle situazioni sopracitate quello di realizzare un nuovo tratto stradale che collega via Firenze con via Piero della Francesca, cui sono destinati appunto i contributi straordinari oggetto della presente norma.

Art. 36: L'articolo prevede un contributo straordinario, fino all'importo massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2020 in favore della Provincia di Pistoia per la redazione delle analisi di tracciato preliminari ed il progetto preliminare di fattibilità tecnica ed economica della variante alla SP 12 delle cartiere in località Collodi nel Comune di Pescia, previa stipula di apposito accordo e nell'ambito della realizzazione del Parco Tematico Policentrico "Collodi-Pinocchio" di cui all'accordo di programma del 7 maggio 2001, il quale già stabiliva che fossero realizzate le relative infrastrutture fra le quali proprio la variante alla SP. n. 12 delle Cartiere. Oggi in considerazione del crescente traffico che interessa la suddetta strada è necessario procedere rapidamente a definire un nuovo studio di fattibilità della variante, cui sono rivolti i contributi straordinari oggetto del presente articolo.

Art. 37: La presente norma prevede l'autorizzazione alla Giunta regionale per l'erogazione di

contributi straordinari per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità di collegamento che, a partire dalla SR 70 in località Consuma nel Comune di Pelago, collega l'Abbazia di Vallombrosa e la località di **Saltino** in Comune di Reggello per un importo massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2021. Tale erogazione dovrà avvenire previa stipula di un accordo di programma con i comuni e gli altri soggetti pubblici interessati. Il costo complessivo dell'intervento è di circa euro 300.000,00 ed è rivolto a garantire la percorribilità della strada di collegamento tra la SR 70 e la riserva naturale nazionale di Vallombrosa. Con l'articolo viene di fatto prevista la possibilità per la Regione Toscana di partecipare ai lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della sopracitata viabilità di collegamento, con carattere straordinario ed una tantum per l'anno 2021.

Art. 38: La società ciclistica Corsanico tutti gli anni organizza la gara ciclistica "Trofeo S.C. Corsanico" gara rivolta alla categoria dilettanti Elite e Under 23. Nella provincia di Lucca il "Trofeo S.C. Corsanico" è considerata la gara più importante per la categoria e il suo percorso che si snoda nella pianura versiliese e sulle colline è ritenuto ancora un banco di prova importante per gli atleti più dotati che ambiscono al professionismo. L'edizione 2019 della gara è stata abbinata al campionato italiano Under 23, lungo un percorso che ha interessato alcune strade comunali, per le quali, al fine di garantire il buon esito della gara e il suo svolgimento in condizioni di sicurezza della viabilità interessata dal passaggio dei corridori. In considerazione della rilevanza dell'evento per il territorio interessato e per sostenere il Comune nello sforzo, in considerazione della situazione economica complessiva si reputa opportuno proporre la concessione di un contributo straordinario.

Art. 39: In data 10 giugno 2019 è stata avviata da Fidi Toscana S.p.A. - società controllata da Regione Toscana - la procedura ex art. 2437 quater del Codice Civile, con pubblicazione presso il Registro delle imprese dell'offerta in opzione ai soci delle azioni di pertinenza dei soci (in particolare comuni, unioni di comuni e province) che hanno comunicato formalmente la loro intenzione di cessare il rapporto sociale. Preso atto che alla scadenza stabilita per legge i soci non hanno esercitato il proprio diritto di opzione, si rende necessario un intervento normativo da parte del socio Regione per stabilire le condizioni al verificarsi delle quali potrà procedere all'acquisizione delle azioni inopiate nell'ambito della successiva fase di offerta a terzi di cui all'art. 2437-quater, comma 4, del Codice Civile. L'eventuale acquisto comporta l'incremento della partecipazione societaria della Regione Toscana in una società di cui detiene la maggioranza del capitale, fattispecie per cui si applica l'articolo 11, comma 1, della l.r. 20/2008.

La presente norma impone come condizione l'approvazione da parte della Giunta Regionale di un piano industriale di risanamento, come già previsto dal piano di razionalizzazione di cui alla Delibera di Consiglio n. 109/2018 che ha approvato la Nota di aggiornamento al DEFR 2019, in attuazione degli articoli 14 e 20 del Testo unico delle società partecipate (d.lgs. 175/2016). Qualora la condizione sia verificata, la norma prevede un onere massimo a carico della Regione Toscana pari a 1.700.000,00 euro allocato nel bilancio di previsione 2019.

Per la determinazione di tale importo si tenga conto che il valore nominale delle 96.656 azioni offerte ammonta a euro 5.026.112,00, vale a dire euro 52,00 per azione, mentre il valore di liquidazione che scaturisce dalla metodologia di valutazione approvata dal CdA di Fidi Toscana ammonta a euro 1.684.714,08, vale a dire euro 17,43 per azione.

Con un criterio di valutazione intermedio in base al patrimonio netto, il valore unitario sarebbe stato pari a euro 33,60, per un totale di euro 3.247.641,60, ma il CdA di Fidi Toscana ha ritenuto di adottare un criterio maggiormente prudenziale che si ritiene condivisibile alla luce dei risultati economici negativi degli ultimi anni (2017 e 2018) e delle persistenti incertezze sulle prospettive reddituali della società.

Art. 40: Il Comune di Pontassieve ha manifestato l'interesse ad ospitare, in un terreno di proprietà del Comune stesso, dove è presente un ricco tessuto industriale ed agricolo, la nuova struttura del

Consorzio RE-CORD, ente misto pubblico-privato no profit di ricerca e sviluppo ed applicazione di fonti di energia rinnovabile e biocarburanti, in un contesto di economia circolare ed abbattimento delle emissioni climalternanti. La nuova sede del centro di ricerca dovrà riunire la parte analitica (laboratorio) con quella dedicata alla ricerca industriale (area sperimentale con impianti pilota) in modo da poter abbattere i costi di gestione. La Regione Toscana partecipa con un contributo straordinario da trasferire al Comune di Pontassieve a titolo di cofinanziamento fino ad un massimo di 900.000,00 euro a fronte di un costo totale di 1.500.000,00 euro relativo all'edificazione dell'immobile di proprietà del comune stesso che dovrà ospitare la nuova sede del centro di ricerca. L'erogazione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo di programma con il Comune di Pontassieve, il quale concorre al finanziamento dell'opera anche con l'apporto in natura. Con lo stesso accordo saranno disciplinate le modalità di assegnazione, di rendicontazione e di erogazione del contributo.

Art. 41: La società, nel bilancio di esercizio 2018 espone perdite complessive non coperte pari ad euro 8.222.257,00, a fronte di un capitale sociale di euro 32.138.851,00. Tali perdite sono inferiori ad un terzo del capitale sociale e pertanto non esiste alcun obbligo degli amministratori di procedere al ripiano delle stesse. La decisione di procedere al ripiano di una parte delle perdite è dovuta alla situazione di tensione finanziaria della società, la quale necessita di apporto di liquidità da parte dei soci. La misura di tale apporto da parte dei soci, determinato in complessivi 1.500.000,00 è stata quantificata in occasione della presentazione del piano industriale da parte della stessa società. Il ripiano parziale delle perdite da parte dei soci deve essere effettuato in misura proporzionale alla quota di partecipazione degli stessi. Pertanto, preso atto che la misura della perdita da coprire è di euro 1.500.000,00, la quota di competenza della Regione Toscana è pari ad euro 546.000,00 commisurata alla quota di partecipazione della Regione (36,40%).

La copertura finanziaria della citata somma di euro 546.000,00 è reperita nell'ambito del parallelo emendamento alla pdl n. 408 con utilizzo delle risorse accantonate nell'apposito fondo perdite societarie stanziato sulla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" e stornate nell'ambito del citato emendamento alla pdl di 2° variazione (n. 408/2019) sulla pertinente Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019.

Art. 42: La situazione economica degli ultimi anni ha evidenziato nuove necessità e il ruolo assunto dalla Regione, competente per materia, in particolare attraverso interventi importanti in materia di ricerca e sviluppo. In questa linea si pone l'articolo in oggetto, che eroga un finanziamento straordinario per la realizzazione di un centro di trasferimento tecnologico alla Scuola Universitaria Superiore S. Anna di Pisa, istituto pubblico di istruzione universitaria che oltre ad essere polo di riconosciuta eccellenza "ha lo scopo di promuovere, a livello nazionale ed internazionale, lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica" (art. 1 Statuto); in particolare il contributo, pari a 2.500.000,00 di euro per l'anno 2021 mira a creare le condizioni e ad assicurare servizi di supporto per la nascita di start up innovative, sedi e occasioni di ricerca a fini produttivi o anche solo brevettuali.

Art. 43: La presente norma disciplina l'acquisizione al patrimonio regionale della Collezione "Oro di Autore", attualmente di proprietà di Arezzo Fiere e Congressi srl, nell'ambito del percorso di realizzazione della trasformazione dell'attuale Casa dell'Oro di Arezzo, da centro espositivo a museo, già previsto dall'Accordo tra Regione Toscana, Comune di Arezzo, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo-Siena e Arezzo Fiere e Congressi Srl, approvato con del. g.r. n. 709 del 27 maggio 2019 e siglato il 22 luglio 2019. Nel medesimo Accordo si è prevista la valorizzazione piena e strutturata delle potenzialità culturali e turistiche già riconosciute alla stessa Collezione, attraverso la costituzione di un "Museo dell'Oro", secondo uno specifico progetto

museografico. Per l'acquisizione al patrimonio regionale del patrimonio di cui al comma 1 è autorizzata una spesa complessiva fino ad un massimo di euro 2.015.000,00 comprensivi di IVA a valere sull'annualità 2019.

Art. 44: L'articolo si riferisce ad un contributo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull'anno 2019, per gli interventi ultimativi di recupero e restauro della chiesa parrocchiale di Creti intitolata ai Santi Ippolito e Biagio situata nel comune di Cortona, la cui erogazione è condizionata – a fronte della presentazione del piano di intervento munito dei necessari titoli autorizzativi, compresi quelli previsti nell'ambito dell'ordinamento canonico ed ecclesiastico (data la particolarità del regime del bene) - alla produzione della documentazione indicata al comma 2, ovvero l' attestazione del riconoscimento della personalità giuridica e dell'iscrizione nel Pubblico Registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura ove ha sede.

Art. 45: L'articolo si riferisce ad un contributo straordinario di euro 100.000,00 a valere sull'anno 2019, a favore del Comune di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, per l'acquisizione al patrimonio pubblico della Rocca di Ripafratta. Il bene storico era già stato oggetto della votazione di una specifica mozione da parte del Consiglio Comunale di San Giuliano Terme, lo scorso 26 luglio 2018. La mozione era volta ad avviare il confronto con i diversi soggetti pubblici interessati al recupero e valorizzazione della Rocca. Fra questi, interlocutore privilegiato è la Regione che per il sostegno finanziario dell'acquisto dell'immobile, diviene parte di uno specifico accordo da stipularsi per disciplinare le modalità di realizzazione degli interventi e di erogazione del contributo medesimo.

Art. 46: l'articolo si riferisce ad un contributo straordinario fino a d un massimo di euro 150.000,00 a valere sull'anno 2019, a favore dell'Associazione culturale Teatro Puccini di Firenze soggetto gestore del teatro medesimo, nata nel 2002 proprio a tal fine, e riconosciuta dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale 25 maggio 2018, n. 8198. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 si riferisce ai necessari lavori di adeguamento strutturale e impiantistico del Teatro Puccini da rappresentarsi con idonea documentazione.

Art. 47: Il contributo alla Fondazione Festival Pucciniano- di importo fino ad un massimo di euro 660.000,00 - è finalizzato al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Fondazione stessa per la realizzazione del teatro all'interno del Parco della musica a Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio.

A tal fine si effettua altresì anche l'ulteriore proroga del periodo di riferimento del piano di gestione della Fondazione fino al 31.12.2019, facendo sì che pertanto lo stesso abbia, con la presente modifica, respiro quinquennale (2015-2019).

I mutui ancora in essere per la costruzione del Gran Teatro Giacomo Puccini sono due, scadenti l'uno il 30.06.2025 e l'altro il 31.12.2034.

La copertura finanziaria della spesa – avente carattere una tantum – pari ad un massimo di euro 660.000,00 per l'anno 2019 risulta garantita per mezzo di un contestuale emendamento alla pdl n. 408 che integra gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 48: Il contributo alla Fondazione Carnevale di Viareggio – di importo massimo fino a 1.000.000,00, è erogato a sostegno delle spese sostenute per l'organizzazione del Carnevale medesimo e condizionato – per il 2019 – all'esito positivo della verifica di congruità dell'equilibrio economico e finanziario dell'iniziativa.

La copertura finanziaria della spesa – avente carattere una tantum - risulta garantita per mezzo di un contestuale emendamento alla pdl n. 408 che integra gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02

“Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 49: Lo stanziamento è stato definito in relazione alle attività necessarie a supportare l'organizzazione della Fiera “Italian Taste Experience”, al fine di promuovere e valorizzare le imprese della trasformazione agroalimentare regionale. La società Grossetofiere spa è tenuta a presentare la rendicontazione dei costi sostenuti regolarmente quietanzati entro il 31 dicembre 2019, sulla base delle modalità stabilite con deliberazione della Giunta Regionale, da approvarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Rispetto all'originaria formulazione, l'importo del contributo straordinario previsto in favore della società Grossetofiere spa risulta incrementato di euro 50.000,00; rimangono invece invariate tutte le altre caratteristiche dell'intervento.

La copertura finanziaria di tale incremento risulta garantita per mezzo di un contestuale emendamento alla pdl n. 408 che integra gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 dell'importo di euro 50.000,00

Art. 50: Per l'ultimazione del masterplan per la delocalizzazione degli edifici situati in zona a rischio idraulico nel Comune di Aulla, progettato a seguito dell'evento alluvionale del 25 ottobre 2011, è necessario realizzare la palestra per la scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”, al fine completare il plesso scolastico con gli impianti e i servizi, previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia scolastica (d.m. 18 dicembre 1975). Il Commissario delegato per il superamento dell'emergenza ha provveduto alla ricostruzione di tutti gli edifici scolastici, ma la palestra scolastica a servizio delle scuole medie, pur prevista nella programmazione originaria, non aveva ancora ottenuto la necessaria copertura finanziaria in quanto inserita in priorità 2. Oggi con la presente disposizione normativa si intende sostenere con un nuovo apposito contributo straordinario la realizzazione di tale impianto sportivo a supporto della scuola per un importo di euro 800.000,00 per l'anno 2020.

Art. 51: La norma autorizza un contributo straordinario al Comune di Montignoso per la realizzazione del nuovo plesso scolastico in località Cinquale stabilito nell'importo di euro 500.000,00 stabilito quale somma necessaria al Comune per il pagamento del saldo all'impresa esecutrice dei lavori. Infatti il costo del progetto di realizzazione del nuovo plesso scolastico, Primaria e palestra, in località Cinquale prevedeva la compartecipazione finanziaria del Comune attraverso la cessione in contratto di permuta del vecchio edificio della scuola elementare in dismissione per un valore a seguito dell'espletamento della gara di 500.000,00 euro.

L'amministrazione comunale aveva prudenzialmente accantonato sul proprio bilancio la relativa somma da corrispondere alla ditta esecutrice dei lavori. Per problemi legati alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 898, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, che di fatto ha bloccato la possibilità da parte del Comune di utilizzare “avanzi destinati” e “fondi di rischio”, il Comune si trova oggi a non poter erogare alla ditta realizzatrice dell'opera la somma finale spettante: da qui la valutazione di opportunità del contributo straordinario della Regione Toscana.

Art. 52: La presente norma intende autorizzare la Giunta regionale ad erogare al Comune di Coreglia Antelminelli un contributo straordinario pari ad euro 350.000,00 per l'anno 2020 al fine di realizzare la costruzione della palestra a servizio della scuola primaria e secondaria di primo grado in località Ghivizzano e garantire in tal modo al plesso scolastico gli impianti e servizi previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia scolastica (d.m. 18 dicembre 1975). Per la costruzione della nuova palestra a servizio della scuola primaria e secondaria di primo grado in località Ghivizzano è già stato assegnato al Comune di Coreglia - ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della l. 232/2016 - la somma di euro 1.500.000,00. A seguito di uno sviluppo progettuale il costo dell'impianto tuttavia

è risultato superiore al finanziamento assegnato. Con la presente norma pertanto, al fine di completare l'opera e renderla disponibile agli alunni, si provvede ad una integrazione del finanziamento già accordato con risorse regionali previste a valere sull'annualità 2020 del bilancio regionale vigente, prevedendo un contributo straordinario regionale pari ad euro 350.000,00.

Art. 53: A seguito della chiusura dell'edificio che ospitava la scuola primaria "F. Mochi" del Comune di Montevarchi, disposta con ordinanza sindacale n. 170 del 18 maggio 2018, per criticità strutturali, gli alunni sono ospitati in una struttura privata concessa in comodato gratuito. Il Comune ha deciso, a seguito della dimostrazione di non convenienza tecnico economica ad adeguare la struttura esistente, per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico del costo di 1.700.000,00 euro. Con la presente norma la Regione Toscana mette a disposizione del Comune di Montevarchi, per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico in località Levanella, un ulteriore contributo straordinario pari a 600.000,00 euro per l'anno 2020.

Infatti per tale intervento il Comune di Montevarchi aveva già ottenuto dalla Regione Toscana un finanziamento di euro 600.000,00 (Interventi urgenti ed indifferibili nel settore dell'edilizia scolastica) per la costruzione del nuovo edificio. Al fine quindi di accelerare la realizzazione del nuovo edificio scolastico, si ritiene opportuno assegnare al Comune di Montevarchi un ulteriore contributo straordinario per la realizzazione del nuovo edificio scolastico in località Levanella pari ad euro 600.000,00.

Artt. 54 - 59: La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali e nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali relative allo sviluppo della cultura ed alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, riconosce al patrimonio fotografico storicizzato un'eccezionale valore di testimonianza nell'era dell'economia della conoscenza. Infatti anche le fotografie, con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio, rientrano tra i beni culturali esemplificati all'articolo 10, comma 4, lett. e), del d.lgs. 42/2004. Non solo, ma lo stesso d.lgs. 42/2004 contiene specifiche disposizioni di tutela, (si veda l'articolo 11, comma 1, lettera f) per le fotografie, con relativi negativi e matrici, la cui produzione risalgia a oltre venticinque anni ed esse sono oggetto della verifica e della dichiarazione d'interesse culturale (articoli 12 e 13), qualora ne sussistano i presupposti. In questo contesto il patrimonio fotografico, bibliografico, archivistico e della Stamperia d'arte della Società F.lli Alinari I.D.E.A. Spa, si presenta come un unicum di enorme valore non solo economico, ma anche culturale ed identitario, in quanto espressione dell'arte, della cultura e della storia italiana, oltre che della tecnica del tutto peculiare dell'attività dell'officina collettiva. Testimoniano tale valore il parere di congruità relativamente al patrimonio documentario e strumentale della Società F.lli Alinari I.D.E.A. Spa, rilasciato dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana lo scorso 14 settembre 2018, con Nota Prot. 3165 ed il provvedimento n. 17 del 10 dicembre 2018 col quale è stato riconosciuto all'archivio Alinari il carattere di interesse storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettera b) e 13, comma 1, del d.lgs. 42/2004. È fine prioritario della Regione Toscana, nel rispetto dei principi per la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica richiamati dall'articolo 112 del d.lgs 42/2004, garantire la custodia e la corretta conservazione di questo eccezionale patrimonio fotografico, bibliografico, archivistico e della Stamperia d'arte, che si presenta senza confronti nel panorama nazionale ed internazionale della fotografia; un'eccellenza toscana per la quale occorre – oltre ad assicurarne l'integrità nel tempo – creare e garantire le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica attraverso uno specifico Piano strategico di sviluppo culturale. A questo riguardo è parimenti fine prioritario per la Regione Toscana, una volta acquisito tale patrimonio, realizzarne l'esposizione secondo gli standard ed i requisiti per il riconoscimento di qualità e rilevanza regionali, promuovendo e sostenendo così la crescita qualitativa dell'offerta museale toscana, secondo i principi della l.r. 21/2010. Nondimeno risulta essenziale garantire continuità all'attività di riproduzione e circolazione delle immagini che, entrate ormai tradizionalmente nel patrimonio collettivo di simboli e rappresentazioni, caratterizzano le memorie di un ampio arco storico di tempo e contribuiscono a promuovere anche

per le future generazioni, la conoscenza della più antica azienda al mondo operante nel campo della fotografia.

Art. 60: La disposizione che si introduce con questo emendamento ha la finalità di indicare le modalità con cui è reperita la copertura finanziaria delle spese inserite nella presente proposta di legge ovvero all'interno del complessivo equilibrio di bilancio così come rideterminato a seguito della contestuale proposta di legge di seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 61: Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla legge se ne dispone la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Seconda Commissione
Sviluppo economico e rurale, cultura,
Istruzione, formazione

Settore Assistenza generale alle commissioni consiliari

Oggetto: **Parere Secondario**
proposta di legge
n. 407

- e p.c.
- Al Presidente del Consiglio regionale
 - Al Presidente della PRIMA Commissione
 - Ai Consiglieri regionali
 - Al Segretario generale del Consiglio regionale
 - Al Direttore di Area Assistenza istituzionale

Titolo: Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021.

Seduta del 2 ottobre 2019					
Favorevole			A maggioranza		
Consiglieri	Deleghe	Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto
Gianni Anselmi (PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Irene Galletti (M5S)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ilaria Bugetti (PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Simone Bezzini (PD)	Simone Tartaro (PD)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alessandra Nardini (PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antonio Mazzeo (PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marco Niccolai (PD)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luciana Bartolini (LN)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Roberto Salvini (Misto)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Marco Stella (FI)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Osservazioni:

Il Resp.le P.O.
Alessandro Zuti

La Dirigente
Maria Cecilia Tosetto

e mail: 2comm@consiglio.regione.toscana.it;
PEC: consiglioregionale@postacert.toscana.it;
www.consiglio.regione.toscana.it;

Settore Assistenza generale alle Commissioni consiliari
Via Cavour, 2 - 50129 Firenze
tel. 055 238 7538 - 7543 - fax 055 2387425

Protocollo 14350/N2.6 del 03/10/2019

Classificazione archivistica	N2.6
Numero protocollo mittente	
Data protocollo mittente	01/01/1000
Numero protocollo consiglio	14350
Data protocollo consiglio	03/10/2019
Oggetto	PDL0407-Messaggio Parere Secondario
Fascicolo di appartenenza	PDL0407



Prot. n. 15.1215/2.6

Firenze 17.10.2019

Oggetto: **Parere secondario**
Proposta di legge n.407

- Al Presidente del Consiglio regionale
- Al Presidente della Prima Commissione

- e p.c.
- Ai Consiglieri regionali
 - Al Segretario generale del Consiglio regionale
 - Al Direttore di Area Assistenza istituzionale

PDL407 Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021

Seduta del 16 Ottobre 2019	
Favorevole	A maggioranza

Consiglieri	Gruppo	Deleghe	Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto
Scaramelli Stefano	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sarti Paolo	SI-Toscana		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bambagioni Paolo	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alberti Jacopo	LN		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ciolini Nicola	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Giovannetti Ilaria	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pecori Monica	Gruppo Misto		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quartini Andrea	M5S		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sostegni Enrico	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spinelli Serena	Gruppo Misto		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Osservazioni:

Il Resp.le P.O.
Fulvia Agus

La Dirigente
Maria Cecilia Tosetto



Prot. n. 15136/26

Firenze, 14 ottobre 2019

Oggetto: **Parere secondario**

- Al Presidente del Consiglio regionale
- Al Presidente della Prima Commissione Consiliare

Proposta di legge n. 407


- e p.c.
- Ai Consiglieri regionali
 - Al Segretario generale del Consiglio regionale
 - Al Direttore di Area Assistenza istituzionale

Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021.

Seduta del 16 ottobre 2019					
Favorevole			A Maggioranza		
Consiglieri	Deleghe	Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto
Stefano Baccelli (PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Giacomo Giannarelli (M5S)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Francesco Gazzetti (PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lucia De Robertis (PD)	Ilaria Bugetti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tommaso Fattori (Si Tosc.)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Paolo Marcheschi (FdI)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elisabetta Meucci (PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Monia Monni (PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elisa Montemagni (LN)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Osservazioni: La commissione esprime parere favorevole e propone l'accoglimento dell'emendamento prot. n. 15001 del 15 ottobre 2019, a firma dei consiglieri Baccelli e Marras.

Il Responsabile P.O.
Nistri Alberto



La Dirigente
Maria Cecilia Tosetto



